

Comune di PAVIA DI UDINE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

Regolamento Edilizio



Approvato con Del CC. n. 52 del 27.11.2015

arch. Paola Cigalotto 8 v. Prefettura 33100 Udine 347 640 6399 paola.cigalotto@gmail.com

INDICE

pagina articolo

- 7 1 Oggetto del Regolamento
- 7 2 Aggiornamento e rinvio dinamico
- 7 3 Coerenza normativa

9 PARTE 1 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

- 9 1.1 Composizione della Commissione edilizia
- 9 1.2 Durata in carica della Commissione edilizia e rieleggibilità dei membri
- 9 1.3 Formazione della commissione edilizia
- 10 1.4 Funzionamento della commissione edilizia
- 11 1.5 Oggetti sottoposti al parere della commissione edilizia
- 11 1.6 Pareri di competenza e criteri di valutazione

13 PARTE 2 - NORME DI PROCEDURA E DEFINIZIONI

Titolo 1 NORME DI PROCEDURA PER INTERVENTI EDILIZI

- 13 2.1.1 Certificato di destinazione urbanistica
- 13 2.1.2 Modulistica e presentazione delle domande
- 14 2.1.3 Sportello unico intercomunale per le attività produttive (SUAP)
- 14 2.1.4 Interventi urgenti o indifferibili
- 14 2.1.5 Convenzioni e garanzie per i Piani attuativi comunali (PAC) e i Permessi di Costruire convenzionati
- 15 2.1.6 Contributo per il rilascio del permesso a costruire

Titolo 2 NORME di PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

- 17 2.2.1 Capisaldi planimetrici e altimetrici nuove costruzioni
- 17 2.2.2 Esecuzione dei lavori

Titolo 3 DESTINAZIONI D'USO E PARAMETRI

- 19 2.3.1 Glossario dei termini più significativi
- 19 2.3.2 definizione dei parametri urbanistici ed edilizi

PARTE 3 - REQUISITI DELLE OPERE

pagina art.

21 3 Obblighi generali

Titolo 1. REQUISITI DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

21 3.1.1 Criteri generali per gli spazi aperti pubblici o di uso pubblico:
facilità d'uso, continuità e sicurezza

22 3.1.2 Occupazione del suolo pubblico

22 3.1.3 Piste e percorsi ciclabili

22 3.1.4 Parcheggi di relazione

22 3.1.5 Illuminazione degli spazi pubblici e ad uso pubblico

22 3.1.6 Spazi pedonali aperti al pubblico e marciapiedi

23 3.1.7 Strade

23 3.1.8 Strade residenziali

23 3.1.9 Impianti pubblicitari

Titolo 2. REQUISITI DEGLI SPAZI APERTI PRIVATI

24 3.2.1 Muri di cinta, recinzioni

24 3.2.2 Passi carrai

24 3.2.3 Pavimentazioni di aree scoperte di pertinenza

25 3.2.4 Sistemazioni esterne

Titolo 3. REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL'AMBIENTE URBANO

26 3.3.1 Intonaci, coloriture esterne, materiali lapidei

26 3.3.2 sporgenze e aggetti

27 3.3.3 Pluviali e canali di gronda

27 3.3.4 Coperture e sporti di gronda

27 3.3.5 Camini e canne fumarie

28 3.3.6 Verande, logge, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi, tettoie, pergolati

28 3.3.7 Impianti a rete

28 3.3.8 Impianti tecnici

30 3.3.9 Numerazione civica

Titolo 4. COSTRUZIONI AD USO TEMPORANEO O STAGIONALE

31 3.4.1 Chioschi, gazebi, edicole e simili

31 3.4.2 Occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture mobili strumentali alle
attività commerciali e di pubblico esercizio

32 3.4.3 Costruzioni precarie per esigenze contingenti e temporanee

32 3.4.4 Chioschi stagionali estivi su suolo privato

Titolo 5. OPERE EDILIZIE – SALUBRITA'

33 3.5.1 Requisiti igienici, termici, igrometrici, illuminotecnica

33 3.5.2 Requisiti acustici

33 3.5.3 Misure per la prevenzione dell'inquinamento da gas Radon

34 3.5.4 Contenimento dell'inquinamento luminoso

34 3.5.5 Protezione dall'umidità degli edifici

34 3.5.6 Tutela dall'inquinamento elettromagnetico

34 3.5.7 Controllo dei colombi

Titolo 6. REQUISITI DEGLI SPAZI INTERNI -ABITABILITA'

35 3.6.1 Caratteristiche dimensionali e requisiti minimi degli alloggi

35 3.6.2 Locali interrati e seminterrati

35 3.6.3 Soppalchi

35 3.6.4 Cavedi

35 3.6.5 Parcheggi biciclette

37 PARTE 4 - SOSTENIBILITA'

TITOLO I REQUISITI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

- 37 4.1.1 Orientamento degli edifici

PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO

- 37 4.1.2 Isolamento termico dell'involucro
 38 4.1.3 Protezione dal sole
 38 4.1.4 Prestazioni e incentivi per gli edifici oggetto di recupero
 39 4.1.5 Prestazioni e incentivi per gli edifici nuovi
 39 4.1.6 Procedure per accedere agli incentivi per il risparmio energetico

EFFICIENZA IMPIANTI

- 39 4.1.7 Impianti centralizzati di produzione calore
 39 4.1.8 Regolazione locale della temperatura dell'aria
 39 4.1.9 Contabilizzazione energetica
 39 4.1.10 Illuminazione artificiale

FONTI RINNOVABILI

- 40 4.1.11 Impianti solari termici e fotovoltaici obbligatori
 40 4.1.12 Impianti di captazione solare in edifici industriali commerciali artigianali
 40 4.1.13 Sistemi solari passivi
 40 4.1.14 Incentivi fonti rinnovabili

Titolo 2 USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA ACQUA

- 41 4.2.1 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile
 41 4.2.2 Riduzione del consumo di acqua potabile
 41 4.2.3 Incentivi per il recupero delle acque piovane
 41 4.2.4 Fitodepurazione

Titolo 3 CONTROLLO DEL MICROCLIMA E REGIMAZIONE IDRICA

- 42 4.3.1 Trattamento acque piovane, invarianza idraulica
 42 4.3.2 Permeabilità
 42 4.3.3 Trattamento aree verdi pubbliche e private con funzione di regolazione microclimatica
 42 4.3.4 Incentivi per Tetti giardino

Titolo 4 Zone "C" e PAC ECOSOSTENIBILI

- 43 4.4.1 Incentivi per la certificazione energetica di insediamenti residenziali e PAC

PARTE 5 - NORME FINALI

- 43 5.1.1 Sanzioni
 43 5.1.2 Entrata in vigore

SCHEDE ESPLICATIVE E ALLEGATI

- 46 SCHEDA ESPLICATIVA_ Orientamento
 47 SCHEDA ESPLICATIVA_ Raccolta utilizzo e smaltimento delle acque meteoriche
 48 SCHEDA ESPLICATIVA_ Serre solari
 49 SCHEDA ESPLICATIVA_ Tetti giardino
 51 ALLEGATO: GUIDA ALLE PROCEDURE PER INTERVENTI EDILIZI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, ai sensi dell'art. 7 della LR 19/2009, definendo, in particolare:

- a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale;
- b) le modalità di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (artt. 7 e 34 LR 19/09), nonché la documentazione e le procedure per le valutazioni e le altre attestazioni previste dalla legge;
- c) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel contesto territoriale locale;
- d) le disposizioni concernenti l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche.

Art. 2 Aggiornamento e rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità.

Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni. Le modifiche al testo derivanti dall'aggiornamento dei riferimenti normativi sovraordinati citati non costituiscono quindi variante al presente regolamento.

Non costituisce altresì variante la messa a punto di stampati o moduli necessari o comunque allegati, per l'espletamento di quanto contenuto nei seguenti articoli e la loro riformattazione per l'inserimento sul sito web o la pubblicazione. Tali modifiche sono deliberate dalla Giunta comunale.

Art. 3 Coerenza normativa

In tutte le prescrizioni dei successivi Titoli e articoli del presente regolamento si considerano fatte salve le norme del Piano Urbanistico Generale Comunale e dei Piani Attuativi Comunali, oltre che le disposizioni derivanti dal parere degli enti preposti per le zone di tutela paesaggistica e monumentale.

Le disposizioni di Leggi statali e regionali sopravvenute, che saranno in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, si intenderanno immediatamente prevalenti su di esse.

PARTE 1 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 1.1 Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia comunale, qualora istituita, è un organo unificato di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale in materia edilizia e urbanistica.

E' composta da sei persone:

- due membri di diritto:

Sindaco o assessore da lui delegato che la presiede;

Capo dell'Ufficio tecnico comunale o delegato;

- quattro membri elettivi, di cui:

tre componenti nominati dalla Giunta Comunale scelti fra architetti, ingegneri, geometri e periti iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure esponenti del mondo della cultura con conoscenza del territorio. Almeno uno dei componenti deve essere laureato in architettura e uno in ingegneria. La scelta dovrà avvenire sulla base di idonei curricula;

un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104) ai sensi della LR 19/2009, ove necessario.

Tra i componenti nominati viene altresì individuato dal Sindaco un vicepresidente che assume la presidenza della commissione in caso di vacanza o di incompatibilità del presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al TPO del Servizio competente o ad un dipendente del Servizio competente all'uopo delegato che non ha diritto di voto.

Qualora si dovesse procedere all'esame di progetti di opere di rilevante importanza tecnica ed artistica, il presidente potrà chiamare in seno alla commissione tecnici qualificati per un parere consultivo.

Il componente che cessa dall'incarico prima della scadenza del quinquennio, viene sostituito con la stessa procedura di nomina, ed il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il Componente sostituito.

I Componenti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

La decadenza dei componenti della Commissione Edilizia è pronunciata su motivata proposta del Presidente, da parte della Giunta Comunale. La decadenza del Presidente della Commissione Edilizia è pronunciata dal Sindaco. Si applicano, per quanto compatibili, le norme sul procedimento amministrativo. Contestualmente alla adozione del provvedimento di decadenza si darà luogo, con lo stesso atto, alla nomina del sostituto.

Art. 1.2 Durata in carica della Commissione Edilizia e rieleggibilità dei membri

La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo coincidente a quello del Consiglio Comunale.

I membri della Commissione Edilizia mantengono l'incarico sino alla loro sostituzione e comunque non oltre i termini di cui all'art. 1.3, sono nominati per non più di due volte consecutive, ad esclusione di quelli indicati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

In nessun caso possono essere nuovamente nominati i membri decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell'art. Art. I.I. penultimo comma e Art 1.4 punto 3.

La durata in carica dei nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti è equiparata a quella dei commissari decaduti.

Art. 1.3 Formazione della Commissione Edilizia

Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale o entro 30 giorni dalla decadenza della Commissione, l'organo competente procede alla nomina dei membri di cui all'Art. 1.1.

Art. 1.4 Funzionamento della Commissione Edilizia

ADUNANZE

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente o i responsabili dei procedimenti lo ritengano necessario.

La riunione ordinaria è convocata normalmente a mezzo di posta elettronica -o con altro mezzo che il Presidente riterrà opportuno- con almeno tre giorni di preavviso; la riunione urgente con chiamata telefonica almeno 24 ore prima della seduta.

Gli ordini del giorno della riunioni della Commissione Edilizia sono predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza, di almeno metà dei componenti.

Se per tre volte consecutive le riunioni della Commissione Edilizia non raggiungono il numero legale, la stessa è sciolta d'ufficio dal Sindaco.

E' prevista la possibilità che la Commissione compia sopralluoghi sull'area interessata dal progetto.

VOTAZIONI

La Commissione Edilizia ha funzione consultiva. I pareri rilasciati non sono vincolanti ai fini del rilascio degli atti abilitativi o altri provvedimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione Comunale.

I pareri sono validamente espressi col voto della maggioranza (metà più uno) dei presenti. In caso di parità di voti determina la maggioranza il voto del Presidente.

L'astensione circa l'espressione del parere di competenza su determinate attività non è ammissibile salvo che per comprovate e motivate ragioni da riportarsi nel verbale.

INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione Edilizia:

a) i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti del Comune e di enti, aziende o società da esso dipendenti salvo il caso di cui all'art. 1.1, per quanto concerne il Segretario della Commissione;

b) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di rilevanza urbanistica di competenza comunale.

I membri della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati in quanto promotori o legati ai promotori da legami di parentela o affinità entro il quarto grado o di lavoro, a pena d'invalidità delle determinazioni assunte.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale. Qualora emerga il caso di violazione della suddetta norma, il componente della Commissione Edilizia responsabile decade immediatamente dalla carica.

VERBALI

I pareri della Commissione devono risultare in un apposito registro dei verbali a cura del segretario. I verbali delle sedute sono numerati progressivamente e devono riportare:

- Il numero e la data della seduta
- l'oggetto della pratica
- il numero e il nominativo dei membri presenti
- I voti favorevoli e contrari e gli astenuti
- il parere emerso dalla Commissione e le relative motivazioni in caso di parere non favorevole.
- le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari che lo richiedano.

Il registro è sottoscritto dal Presidente, dai membri e dal Segretario.

La Commissione ha facoltà di sentire durante le sedute, ma non al momento della decisione, su propria iniziativa o su iniziativa del proponente, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti presentati.

PROCEDIMENTO

La Commissione, nell'esame dei progetti, procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e si esprime entro termini che consentano agli Uffici il rispetto dei termini di legge per il provvedimenti autorizzativi. Le pratiche presentate tramite lo Sportello Unico Attività Produttive vengono esaminate con carattere di priorità rispetto alle altre richieste purché pervenute al Servizio di Pianificazione territoriale prima della convocazione della Commissione.

La Commissione, nel parere positivo, può formulare prescrizioni di carattere formale, normativo, architettonico, di decoro urbano e inserimento nel contesto. Tali prescrizioni devono essere adeguatamente motivate.

Il parere contrario deve essere sempre obbligatoriamente, esplicitamente e dettagliatamente motivato nel verbale della seduta, ai fini del superamento dei motivi che hanno comportato il diniego.

Tutti i pareri espressi dalla Commissione Edilizia sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale. La visione e/o la copia dei pareri è rilasciata a chiunque ne faccia specifica richiesta scritta secondo le normative vigenti di accesso agli atti.

COMPENSI

Ai Commissari viene corrisposto un gettone di presenza stabilito dall'atto di nomina, sulla base dei criteri fissati dagli Organi del Comune competenti.

Art. 1.5 Oggetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia, qualora istituita, esprime il proprio parere ove specificato nel presente regolamento, a seguito della completa istruttoria e dell'espressione del parere tecnico da parte del responsabile del procedimento, in merito alle seguenti pratiche:

- a) istanze tese all'ottenimento del permesso di costruire;
- b) istanze tese all'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 49 della L.R. 19/2009;
- d) per tutti gli interventi non altrimenti classificati, la cui peculiare caratteristica induca l'Amministrazione ad avvalersi della sua consulenza.
- e) istanze di deroga motivata alle norme del presente regolamento, ove previsto dallo stesso.

Il parere può essere evitato qualora le istanze non siano già state esaminate dalla Commissione Paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Nel processo di formazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti sostanziali, di formazione del regolamento edilizio e di altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle attività sul territorio, la Commissione edilizia è tenuta ad esprimersi se richiesto. La Commissione esprime parere altresì su argomenti in materia di ornato e arredo urbano che ad essa vengano sottoposti dall'Amministrazione comunale.

In ogni caso, può essere sottoposta al parere della Commissione qualsiasi proposta degli organi comunali attinente alle competenze specifiche della Commissione Edilizia stessa.

Non compete alla Commissione fornire interpretazioni circa il significato di norme statali e/o regionali e regolamentari. Tuttavia tali pareri possono essere espressi su richiesta in via facoltativa.

Nel caso la Commissione edilizia non venga istituita i pareri possono essere emessi dagli uffici comunali.

Art. 1.6 Criteri di valutazione

La Commissione Edilizia esprime le proprie valutazioni e formula il proprio parere, sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie in rapporto al loro armonico inserimento nel contesto urbano e ambientale ed in merito alle scelte qualitative progettuali operate e all'impatto complessivo dell'intervento nel contesto, sull'ambiente e, ove richiesto, sugli aspetti normativi.

Il parere della Commissione deve pertanto venir formulato in rapporto a criteri tecnici, oggettivamente riscontrabili, secondo le buone pratiche progettuali e realizzative, le regole dell'arte e in riferimento allo stato del dibattito culturale, agli accordi specifici assunti con la Soprintendenza e altri enti sovraordinati, rispettando principi di equità, trasparenza e non discriminazione delle proposte.

Il parere è anche espresso in relazione agli elementi significativi dell'ambito territoriale circostante (criteri ed elementi che devono venir esplicitati nella motivazione del parere) e sulla base di eventuali prescrizioni architettoniche, tipologiche e formali esplicitamente stabilite per quel contesto da specifiche norme di strumento urbanistico o regolamentare.

In particolare la commissione edilizia, negli interventi di cui all'art 1.5 e nei Piani Attuativi:

- valuta le modalità di definizione dei prospetti e degli spazi prospicienti il suolo pubblico, l'impatto degli impianti tecnologici, le soluzioni rivolte a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante, il disegno degli spazi aperti e il loro arredo, la presenza di un collegamento adeguato e intonato tra spazi aperti pubblici e privati interni ed esterni ai PAC;
- negli interventi di cui sopra valuta il progetto di superamento delle barriere architettoniche;
- valuta l'inserimento paesaggistico nel territorio.

PARTE 2 - NORME DI PROCEDURA E DEFINIZIONI

TITOLO I NORME DI PROCEDURA PER INTERVENTI

AArt. 2.1.1 ATTESTAZIONI URBANISTICO EDILIZIE E VALUTAZIONE PREVENTIVA

I soggetti aventi titolo possono richiedere:

- una certificazione urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per singola area o edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifici interessati;
- una valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.

Art. 2.1.2 MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Moduli da presentare relativi alle diverse procedure di intervento sono pubblicati sul sito internet del Comune e, ove previsto, devono essere sottoscritti da professionisti abilitati.

INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELABORATI GRAFICI

In tutti gli elaborati è obbligatoria l'indicazione del Nord, della scala del disegno e l'utilizzo di un'impaginazione che permetta una buona leggibilità dei progetti e delle modifiche rispetto allo stato di fatto.

Negli elaborati grafici di progetto redatti in sede di presentazione della documentazione tecnica a corredo delle istanze di permesso di costruire, denuncia di inizio attività e SCIA dovranno essere espressamente indicati, se interessati dal progetto:

- i principali impianti tecnologici: localizzati i vani tecnici, gli allacciamenti e le principali canalizzazioni entro le strutture murarie (dovrà essere ubicata la posizione del vano centrale termica, se previsto, e/o localizzata la centralina, con le relative aperture per l'aerazione, secondo la tipologia dell'impianto);
- le canne fumarie, sia in pianta che in prospetto, con le relative dimensioni;
- la localizzazione in pianta della posizione dei condotti di aspirazione;
- l'arredo indicativo in scala 1:100 nelle piante di edifici residenziali.

Parte integrante della pratica edilizia sarà il progetto delle sistemazioni degli spazi scoperti, ove modificati, con la localizzazione di alberature, siepi, pergolati, superfici naturali, pavimentate e accessi, con allegata documentazione fotografica dello stato di fatto degli spazi esterni interessati da modifiche.

COME PRESENTARE LE DOMANDE e le COMUNICAZIONI

Le domande e comunicazioni relative alle attività edilizie possono essere consegnate al Comune in uno dei seguenti modi:

- direttamente all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite posta ordinaria - senza garanzia di ricevimento - o tramite raccomandata AR;
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

Indirizzo PEC del Comune: comune.paviadiudine@certgov.fvg.it

Qualora la domanda debba essere presentata in carta resa legale, il richiedente dovrà attivarsi per documentare l'acquisizione di una marca da bollo virtuale.

Art. 2.1.3 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Il Comune di Pavia di Udine ha sottoscritto una convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e successive modifiche.

Per le competenze e le pratiche relative si rimanda al sito del SUAP.

Le pratiche relative allo sportello unico vengono esaminate dalla Commissione edilizia e dalla Commissione locale del Paesaggio con carattere di priorità rispetto alle altre richieste purché pervenute all'ufficio tecnico prima della convocazione delle Commissioni stesse.

Art. 2.1.4 INTERVENTI URGENTI O INDIFFERIBILI

In caso di opere o lavori urgenti, necessari per far fronte a situazioni di imminente pericolo per l'incolumità, o nei casi di danni per calamità naturali il titolo autorizzativo, se necessario, è provvisoriamente sostituito, in attesa del rilascio, dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente, ovvero dalla immediata comunicazione dei lavori al Sindaco, fatta sotto la responsabilità personale del proprietario e/o conduttore, che dichiara la sussistenza del pericolo, asseverata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale. Le opere di assoluta urgenza ed indifferibilità possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento, se disposte con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 153 del T.U. del 1915, n. 148, o ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 2.1.5 CONVENZIONI E GARANZIE PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI (PAC) E PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE PER I PAC

Fatte salve le normative vigenti e s.m.i. la convenzione deve contenere:

- 1) l'impegno da parte dei proponenti il PRPC a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PAC stesso, specificando nel dettaglio tali opere e il loro costo;
- 2) la cessione gratuita, entro i termini in essa stabiliti, sia delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, che di quelle necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (qualora previste all'interno del PAC), nei limiti di cui al successivo capoverso;
- 3) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al PAC o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi;
- 4) il termine, non superiore a 10 anni e comunque non oltre il termine di validità del PAC, entro il quale devono essere ultimate le opere di urbanizzazione ed adempiuti gli obblighi imposti alla ditta proprietaria; può essere consentita l'attuazione del PAC per stralci funzionali subordinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti allo stralcio medesimo;
- 5) i termini e le modalità di pagamento delle somme dovute e le congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
- 6) il pagamento delle eventuali spese degli avvisi di pubblicazione previsti dalla procedura di adozione/approvazione, nonché il rimborso delle spese di progettazione nel caso in cui il PAC sia stato compilato d'ufficio;
- 7) l'obbligo da parte dei proponenti il PAC di rendere esplicitamente edotti gli eventuali acquirenti delle aree incluse nel PAC stesso, degli oneri e delle obbligazioni tutte derivanti dalla convenzione, precisando che gli acquirenti sono chiamati a rispondere in solido verso il Comune della risoluzione di tali oneri.

Alla convenzione devono essere allegati:

- 1) progetto di PAC, comprendente i contenuti indicati di cui sopra;
- 2) Il "Disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria" e l'"Elenco prezzi unitari per l'esecuzione delle opere di manutenzione nelle aree verdi pubbliche".

Per la determinazione delle quote delle opere di urbanizzazione secondaria e delle caratteristiche tecnico costruttive delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei privati, si farà riferimento ai parametri, criteri ed indicazioni che l'Amministrazione Comunale fisserà periodicamente.

GARANZIE PER I PAC E I PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

Nei casi previsti il Comune fissa nella convenzione le modalità e i tempi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, ove previste, e l'eventuale importo della spesa da scomputarsi dai relativi oneri.

A garanzia della puntuale osservanza delle obbligazioni assunte attinenti la formazione di un Piano Attuativo Comunale o di un Permesso di Costruire convenzionato, il proponente, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con l'amministrazione comunale, dovrà consegnare documentazione attestante l'avvenuto versamento in favore dell'amministrazione comunale di specifica cauzione il cui importo viene stabilito di volta in volta proporzionalmente agli importi e, in ogni caso, pari almeno al 10% delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria previste. La garanzia potrà essere assunta anche tramite costituzione di fidejussione assicurativa, da contrarsi nei confronti di compagnia primaria di assicurazioni, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria contratta è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito in misura dell'avanzamento dei lavori da certificarsi a cura del proponente. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla trasmissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo delle opere eseguite. Resta in facoltà del Comune di provvedere direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione del lottizzante inadempiente ed a spese del medesimo.

Art. 2.1.6 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Fatte salve le normative vigenti e s.m.i. il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nelle norme vigenti.

2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Le quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione sono corrisposte al Comune prima dell'atto del rilascio del permesso di costruire; su richiesta dell'interessato, possono essere rateizzate, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, definite con apposita delibera.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera nelle seguenti modalità e garanzie: all'atto del ritiro del titolo abilitativo, oppure all'inizio dei lavori previa polizza fideiussoria bancaria o assicurativa da presentare per il ritiro del titolo stesso.

TITOLO 2 NORME DI PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

Art. 2.2.1 Capisaldi planimetrici e altimetrici delle nuove costruzioni

Se indicato nel permesso di costruire, il titolare del permesso, tramite il direttore dei lavori, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistono. La determinazione dei punti fissi va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto dall'ufficio comunale e sottoscritto dalle parti.

Ove, entro 7 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il responsabile del procedimento non provveda all'invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato.

Art. 2.2.2 Esecuzione dei lavori

DISPOSIZIONI INERENTI AL CANTIERE

Presso il cantiere deve essere tenuta copia del provvedimento autorizzativo, della SCIA, della DIA alternativa al PC o della denuncia di inizio attività con i relativi elaborati di progetto, comprensivi di quelli strutturali ove presenti. Nel cantiere deve essere collocato un cartello di dimensioni minime formato A3 e massime di mq. 1,00, visibile dagli spazi pubblici ed indelebile con le indicazioni dell'opera, degli estremi dell'atto, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e il numero di telefono per la reperibilità del responsabile della sicurezza del cantiere. Ulteriori informazioni/cartelli indicanti gli uffici di vendita o altro sono soggetti alle norme relative alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni.

Nel cantiere devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e tutte le misure precauzionali a tutela del decoro e della pubblica incolumità. Il cantiere deve essere completamente recintato e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse alternate) e notturno (luce rossa), con ubicazione e dimensioni tali da renderlo facilmente visibile, secondo le vigenti norme.

Nel caso di occupazione temporanea e di manomissione di suolo pubblico oltre che di apertura di passi carrai in funzione del cantiere, dovranno essere richiesti i necessari specifici provvedimenti autorizzativi.

LUCI PONTEGGI

sono richieste lampade di colore rosso almeno sugli angoli dei ponteggi ed in corrispondenza di ogni altra sporgenza, quando i ponteggi sono prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico. Le lampade devono rimanere accese nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità (nebbia).

COSTRUZIONI AD USO PRECARIO A SERVIZIO DEI CANTIERI

Le costruzioni destinate a baracche di cantiere ed a strutture di servizio, quali ad esempio mense, dormitori, uffici, servizi igienici, spogliatoi, ecc., se realizzate all'esterno dell'area di cantiere dell'intervento edilizio cui sono funzionalmente collegate, sono soggette al regime autorizzativo previsto dalle norme per le costruzioni in precario.

RECINZIONI PROVVISORIE

Il titolare di provvedimenti autorizzativi, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi necessari accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che potranno essere impartite dai competenti uffici comunali. Antecedentemente all'installazione della recinzione dovranno essere acquisiti i nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito ed a evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazioni di ingombro a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso e devono risultare non trasparenti. Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo, a cura dell'impresa, ogni affissione abusiva o scritta deturpante.

Se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, di norma, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo dello speciale permesso di costruire, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori il Sindaco, suo delegato, titolari del potere di vigilanza, possono in qualunque momento effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato o alla denuncia.

L'accertamento della non conformità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 19/2009.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, storico o artistico nel corso dell'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire e/o il sottoscrittore della denuncia di inizio attività deve sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrovamenti) e dare immediata comunicazione al Sindaco che provvederà a richiedere l'intervento delle autorità competenti.

INTERRUZIONE LAVORI

Si rimanda alla legislazione vigente.

TITOLO 3 DESTINAZIONI D'USO E PARAMETRI

Art. 2.3.1 Definizione dei Parametri urbanistici ed edilizi

Si rimanda alla normativa di settore vigente nonché alle Norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2.3.2 Glossario dei termini più significativi.

nota: per quanto non definito si rimanda alle leggi vigenti e agli strumenti urbanistici PRGC, PAC.

1. ABBAINO: costruzione sporgente dalla copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili.

2. ALLOGGIO / APPARTAMENTO / UNITÀ ABITATIVA: unità immobiliare destinata alla residenza e costituita da un insieme di vani ed annessi, situata in un edificio dotato di un ingresso diretto o indiretto sulla strada o su uno spazio comune all'interno dell'edificio.

3. ALTANA: loggia o terrazza panoramica in ferro e/o legno, coperta o ombreggiata con elementi mobili in tessuto o vegetali. E' retta da pilastri o strutture murarie, interessa una sola falda del tetto, non aggetta rispetto alla verticale del prospetto del fabbricato; la quota del piano di calpestio non supera il colmo del tetto.

4. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA: l'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura. Al fine di disciplinare le procedure relative alle "pertinenze urbanistiche" di cui alla normativa di settore il Comune può costituire un "ARCHIVIO DELLE PERTINENZE".

A tal fine nelle istanze i richiedenti dovranno consegnare: una documentazione catastale aggiornata (estratto mappa catastale autentico o sottoscritto dal tecnico progettista) contenente l'inquadramento della zona e comprendente l'individuazione delle aree di pertinenza urbanistica e una dichiarazione di utilizzo delle aree di pertinenza urbanistica. Ai fini dell'applicazione della normativa di settore una zona si intende "URBANISTICAMENTE COMPATIBILE" con le aree adiacenti quando il vincolo proposto non ne alteri in maniera sostanziale la vocazione d'uso. Ad esempio sono compatibili le zone B2 e B3.

6. BUSSOLA: Costruzione atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.

7. CAVEDIO: Spazio aperto interno all'edificio; detto anche pozzo di luce o chiostrina.

8. CHIOSCO: Costruzione autonoma, a carattere temporaneo o permanente, non accessibile al pubblico al suo interno, destinata ad attività per la vendita, somministrazione, lavorazione dei beni di consumo e prestazioni di servizi;

9. CIGLIO STRADALE: E' la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari, sia ciclabili che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transibili, nonché le strutture di delimitazione non transibili (parapetti, arginelle e simili). (Fig. 1) Il ciglio stradale è il punto dal quale misurare le distanze dalla strada.

CONFINE STRADALE ai fini del calcolo delle distanze: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (Art. 3 Codice della Strada).

10. CORTE: spazio scoperto delimitato lungo il perimetro da edifici o da fabbricati accessori, destinato essenzialmente ad illuminare ed areare i vani interni degli edifici e destinato subordinatamente anche ad altre funzioni quali il transito pedonale e veicolare ed il parcheggio.

11. COSTRUZIONE: Struttura realizzata fuori e/o entro terra, o ad essa stabilmente infissa con l'impiego di qualsiasi materiale, indipendentemente dalla durata, dalla modalità di costruzione e dalla metodologia di installazione al suolo, che non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, come definiti dal vigente Codice della Strada.

12. EDIFICIO: costruzione coperta e isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

13. EDIFICIO UNIFAMILIARE: edificio destinato alla residenza, isolato e composto da un unico alloggio attrezzato ed organizzato indipendentemente dal numero e dalla dislocazione dei vani che lo compongono.

14. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE: Per aggetto si intende qualsiasi sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, cornicioni e segnapiani, ballatoi, sporti di gronda, ecc.) di una facciata di un edificio.

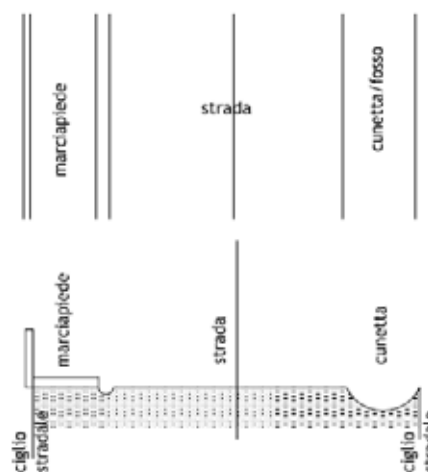


Fig. 1

- 15. FACCIATA:** lato esterno di una costruzione delimitato alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno, oppure con il marciapiede o con altra costruzione sino all'incrocio con l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura;
- 16. GALLERIE:** spazio coperto all'interno di una costruzione, aperto su almeno un lato, che presupponga il passaggio o la sosta di persone.
- 17. INTERCAPEDINE:** spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione d'isolamento;
- 18. LUCERNARIO:** apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti;
- 19. LARGHEZZA DELLA STRADA:** comprende la sede stradale (la carreggiata e le fasce di pertinenza), i marciapiedi e/o eventuali fossi o porzione di essi. Si misura con esclusione dei parcheggi sia in sede propria che ricavati sulla sede stradale.
- 20. LASTRICO SOLARE:** tetto piano di un edificio, anche praticabile.
- 21. LOGGIA:** spazio coperto, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare, aperto su almeno un lato, contiguo ad una delle parti esterne di una costruzione;
- 22. PARETI CIECHE:** una parete è definita cieca quando è priva di vedute o prospetti (art. 900 C.C.) ovvero anche se dotata di una o più luci come definite da artt. 901 e 902 del Codice Civile.
- 23. PARETI FINESTRATE:** una parete è definita finestrata quando è dotata di una o più vedute o prospetti come definite da art. 900 del Codice Civile.
- 25. PERGOLA O PERGOLATO:** ai fini edilizi si intende per pergolato un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di peso contenuto, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti o tende, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Il pergolato si distingue dalla tettoia, atteso che mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni sia nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo.
- 26. PIANEROTTOLO:** ripiano che in una scala interrompe una serie di scalini.
- 27. PIANI:** piano fuori terra: piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento (piano di calpestio) si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione, o dal marciapiede; Piano interrato: piano di un edificio, il cui intradosso in ogni suo punto perimetrale abbia quota inferiore a quella del terreno circostante;
Piano seminterrato: piano di un edificio che non rientri nei punti precedenti.
- 28. PIANO DI CAMPAGNA NATURALE E PIANO DI CAMPAGNA SISTEMATO:** il piano di campagna (o terreno) naturale è il piano la cui quota altimetrica è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio –urbanistico. Il piano di campagna sistemato è il piano la cui quota altimetrica è quella del terreno risultante a seguito di movimenti di terra (scavi e/o reinterri) stabiliti dal progetto.
- 29. POGGIOLO o BALCONE:** superficie praticabile, aperta, con semplici funzioni di affaccio e dotata di parapetto, costituita da una struttura orizzontale, anche sporgente dalla facciata.
- 30. PORTICATO:** spazio coperto del piano terra di una costruzione, aperto su almeno un lato, avente relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello che presupponga il passaggio o la sosta di persone (può essere formato da appositi pilastri che sorreggono i piani superiori).
- 31. SCALA:** struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente alle persone di superare agevolmente un dislivello.
- 33. SOPPALCO:** struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell'edificio, ottenuta interponendo un solaio orizzontale all'interno di un vano, del quale non può superare il 50% della superficie, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano soppalcato.
- 34. TERRAZZO:** superficie piana a cielo aperto, praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso superiori e dotata di parapetto;
- 35. TETTOIA o PENSILINA:** costruzione aperta che comprende strutture, orizzontali o inclinate, costituenti copertura di spazi scoperti qualora non presenti tamponature, strutture e murature su più di due lati.
- 36. TIMPANO:** superficie di una facciata racchiusa tra l'intradosso della copertura, a falde inclinate o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata.
- 39. VERANDA:** costruzione prevalentemente vetrata, priva di individualità propria, destinata ad integrare il restante edificio con le funzioni di riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.
- 40. TETTO GIARDINO:** si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 (e succ. modifiche ed integrazioni) e che deve coprire almeno il 50% della copertura.
- 42. SERRA SOLARE:** si intendono con serre solari gli spazi chiusi con superfici trasparenti finalizzati alla captazione ed all'accumulo termico dell'energia solare passiva, correttamente esposti alla radiazione solare (vedi scheda tecnica allegata).

PARTE 3 - REQUISITI DELLE OPERE

Art. 3 Obblighi generali

Tutti i fabbricati devono rispettare i canoni del decoro urbano nella loro struttura architettonica rapportata al contesto in cui sono situati, secondo quanto specificato nei successivi articoli di questo Titolo.

E' fatto obbligo ai proprietari di assicurare il rispetto del decoro, dell'igiene e della sicurezza delle costruzioni, svolgendo gli interventi periodici di regolare manutenzione, sia sotto il profilo della sicurezza che dell'efficienza. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia affidatario di beni ed immobili, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione. Gli interventi devono assumere le facciate esterne delle costruzioni come parte di un ambiente urbano complessivo, in cui esse concorrono non solo in relazione ai caratteri tipologici degli edifici, ma anche come sistema ambientale del costruito. In tal senso, la composizione, i caratteri materici e la manutenzione delle facciate influiscono sul decoro complessivo e, quindi, sono da considerarsi come valori di interesse pubblico.

Gli spazi esterni, del lotto sottoposto ad intervento, devono essere considerati come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle costruzioni in prossimità ad edifici di pregio sottoposti a "vincolo" ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Le eventuali deroghe ammesse dal presente regolamento non possono comunque portare ad esiti opposti a quanto previsto dallo stesso.

MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di sicurezza, abitabilità e decoro.

AZIONI A TUTELA DEL DECORO DEGLI IMMOBILI

Tramite ordinanza il responsabile preposto può imporre ai proprietari degli immobili l'esecuzione e/o la rimozione di opere o di manufatti, al fine di preservare il decoro degli edifici e degli spazi scoperti. In tali casi, previo parere non vincolante della Commissione edilizia, indica le modalità della loro esecuzione, fissa il termine di inizio e di ultimazione degli interventi, riservandosi in caso di inerzia dei privati la facoltà di attivare azioni sostitutive il cui onere è posto a carico degli inadempienti.

TITOLO 1 SPAZI APERTI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

Art. 3.1.1 Criteri generali per gli spazi aperti pubblici o di uso pubblico: FACILITÀ D'USO, CONTINUITÀ e SICUREZZA

- Gli spazi aperti pubblici od ad uso pubblico, anche interni ai PAC previsti dal PRGC, devono essere liberi da ostacoli che impediscano la circolazione di utenti con mobilità ridotta: per alberi, pali di illuminazione, cabine tecnologiche, chioschi, spazi rifiuti e arredi urbani in genere si deve evitare lo sparpagliamento, l'ostacolo alla circolazione e l'ingombro visivo dello spazio.

- Tali spazi devono inoltre essere integrati con le aree pubbliche o di uso pubblico pedonali adiacenti allo scopo di formare UNA RETE IL PIÙ POSSIBILE CONTINUA DI ZONE PEDONALI e ciclabili.

- Sono sempre ammessi interventi che incentivano la mobilità ciclabile o che migliorano la sicurezza della circolazione pedonale, stradale, ciclabile e degli utenti deboli ("traffic calming"). Per gli spazi pubblici esistenti (comprese strade con slarghi e piazzette) sono sempre ammessi interventi di riqualificazione della pavimentazione o impianto di alberature, adeguati al carattere dei luoghi.

Art. 3.1.2 Occupazione del suolo pubblico

È la facoltà concessa al privato, previa autorizzazione del soggetto preposto, di disporre di una porzione di un fondo di proprietà comunale individuata nell'atto autorizzativo, nel rispetto della normativa vigente nonché degli strumenti urbanistici e regolamentari del Comune stesso. Sono compresi in questa facoltà anche gli interventi realizzati su edifici esistenti che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico determinano occupazione permanente del suolo pubblico, come specificato nei successivi articoli.

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, raduni, ecc. è data dal soggetto preposto subordinatamente all'adempimento di norme igieniche quali:

- la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro scarichi regolamentari;
- a disponibilità di contenitori idonei per la raccolta di rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- le indicazioni ed i mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Art. 3.1.3 Parcheggi di relazione (ad uso pubblico)

Con possibilità di deroga motivata per le zone A o per cause tecniche vale quanto segue:

- Le nuove aree a parcheggio su strada (costituite solo da stalli) dovranno prevedere 1 alberatura ogni quattro stalli.
- Le nuove aree a parcheggio di relazione con viabilità interna di distribuzione agli stalli dovranno essere alberate e progettate come segue:

- almeno il 5% della superficie del parcheggio deve essere costituita di superfici verdi permeabili;
- le alberature devono essere pari ad almeno un albero ogni 4 stalli (alberi d'alto fusto);
- lo spazio destinato all'impianto delle alberature deve avere una larghezza minima di 1,50 m al netto di cordoli;
- ove la dimensione lo consente il perimetro dell'area deve essere delimitato da una fascia verde di siepe o arbusti o da muretti con paramento in pietra.

Sono ammesse schermature dei parcheggi di relazione con pannelli fotovoltaici, ad esclusione delle zone A e purché non occludano visuali di pregio, con parere della Commissione edilizia.

Sono fatte salve le norme del Codice della strada e le norme dei Piani particolareggiati vigenti.

Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi in prossimità degli stalli devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento;
- specie con apparato radicale contenuto e profondo le cui radici non rompano i marciapiedi;
- specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione che possa sporcare le auto.

STALLI DI SOSTA: Nelle zone A gli stalli di sosta vanno pavimentati preferibilmente con materiali tradizionali, e va ridotta al minimo la segnaletica orizzontale con soluzioni (differenze di pavimentazione, paletti, ecc.) che riducano l'impatto visivo della segnaletica.

Gli spazi a parcheggio di relazione devono avere requisiti di flessibilità e disponibilità ad accogliere forme d'uso temporanee diverse (mercati, feste, spazi per il gioco informale).

Art. 3.1.5 Illuminazione degli spazi pubblici e ad uso pubblico

Gli spazi esterni devono essere dotati di illuminazione di elevata efficienza energetica, adeguata all'uso e alla frequentazione, la quale non deve essere fonte di inquinamento luminoso (vedi art. IV.11.4.10 - Illuminazione artificiale). Per aumentare il comfort, la qualità e la leggibilità degli spazi pubblici i corpi illuminanti per zone carrabili e ciclopedonali potranno essere a diversa altezza e con lampade a diversa temperatura di colore.

Art. 3.1.6 Spazi pedonali aperti al pubblico e marciapiedi

1. Nelle strade di nuova costruzione sono obbligatori i marciapiedi

2. Ogni edificio, muro di cinta o cancellata di nuova costruzione prospettante il suolo pubblico deve essere munito di marciapiede da costruirsi secondo quanto eventualmente previsto dagli strumenti urbanistici.

3. I nuovi MARCIAPIEDI devono avere dimensioni minime di 1,50m, con possibilità di riduzione motivata fino a 0,90m ove necessario o in compresenza di piste ciclabili. In alternativa sono ammessi percorsi ciclopedonali e ad uso promiscuo pedonale e ciclabile. La realizzazione dell'arredo e dell'illuminazione non deve impedire la circolazione delle persone disabili (spazio minimo di passaggio: 0,80m). (vedi anche art. 3.1.9).

La PAVIMENTAZIONE di marciapiedi e altri spazi pedonali aperti al pubblico deve essere eseguita con materiale resistente, antisdrucchiolo ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, fatto salvo il mantenimento delle pavimentazioni di pregio.

Negli interventi nelle ZONE A devono essere conservate e restaurate le pavimentazioni originarie, fatti salvi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali o ciclabili, che devono comunque adeguarsi al contesto storico. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare i materiali originari, sono realizzabili con materiali adeguati al contesto specifico e agli edifici prospicienti. A titolo indicativo i MATERIALI ANTICHI usati nelle pavimentazioni pedonali sono: pietra naturale, acciottolato. Sono utilizzabili anche la terra stabilizzata e la ghiaia o simili, in particolare in ambiti naturali. Sono utilizzati anche calcestruzzo e asfalto stampato.

Art. 3.1.7 Strade

Nelle strade di nuova realizzazione sono obbligatori i marciapiedi e va sempre verificata la necessità/opportunità di costruire piste o corsie ciclabili per completare la rete intercomunale o per connettere attrezzature pubbliche. Sono ammessi il marciapiede e la carreggiata complanari in interventi di riqualificazione degli spazi aperti pubblici e l'utilizzo di tecniche di moderazione del traffico (traffic calming).

Art. 3.1.8 Strade residenziali

E' ammessa e consigliata la progettazione delle strade residenziali come spazi promiscui e flessibili dove la funzione pedonale sia prevalente, la velocità moderata (30km/h) con gli spazi pedonali e carrabili siano complanari e utilizzati anche come aree gioco.

Le alberature e la realizzazione dell'arredo e dell'illuminazione non devono impedire la circolazione delle persone disabili (spazio minimo di passaggio: 0,80m).

Art. 3.1.9 Impianti pubblicitari

Per tutti gli impianti pubblicitari esterni e interni al centro abitato è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada e art. 47 e seguenti del regolamento di esecuzione del Codice della strada dopo aver acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Per le caratteristiche degli impianti si rimanda alle eventuali norme del PRG.

La richiesta di autorizzazione ai sensi del Codice della Strada dovrà essere richiesta al Comune utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

TITOLO 2 SPAZI APERTI PRIVATI

Art. 3.2.1 Muri di cinta, recinzioni

Per le caratteristiche delle recinzioni si rimanda al PRGC e alle norme dei piani attuativi. In ogni caso non dovranno ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

I muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere oggetto di interventi in modo da non compromettere l'incolumità pubblica ed arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze.

L'amministrazione ha la facoltà di far arretrare le recinzioni e i muri di cinta per motivi di circolazione viaria o sicurezza.

Art. 3.2.2 Passi carrai

1. La costruzione di accessi e passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada e dal Comune all'interno dei centri abitati (previo Nulla Osta dell'Ente Proprietario della strada) e su tutte le strade comunali e vicinali nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato ai sensi del Codice della strada e del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (art. 44) e s.m.i.

3. La pavimentazione degli accessi dovrà essere realizzata in modo tale da non consentire che le acque meteoriche provenienti dalla proprietà privata si riversino sulla strada.

4. Nella costruzione degli accessi/passi carrai si dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

La pendenza della rampa di accesso dell'accesso/passo carraio non deve essere superiore al 20%.

La larghezza del passo carraio non può essere inferiore a 3,50 m superiore a 6,50 m (salvo che la larghezza superiore non sia determinata da specifiche esigenze tecniche nel rispetto della sicurezza della circolazione).

Le rampe di accesso dei veicoli devono essere precedute da un tratto piano orizzontale di almeno 4,00 m a partire dal confine di proprietà.

Le rampe devono essere costruite in materiale antisdrucciolevole e insonorizzante ed avere scalinate o percorsi dentati per l'accesso dei pedoni.

Al fine del rispetto delle norme suddette saranno consentite soluzioni comuni per più edifici adiacenti. E' concessa, a spesa dell'edificante ed a cura dell'Amministrazione comunale, la formazione di un passo carrabile nella cordatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli alle seguenti condizioni:

- larghezza non inferiore a m. 3,50 e non superiore a m. 6,50;
- distanza non inferiore a m. 1,2 da ogni incrocio stradale, misurata dallo spigolo dell'edificio d'angolo;
- distanza non inferiore a m. 1,60 da un altro passo carrabile ed a m. 0,80 dal confine dell'area interessata dalla edificazione.

Qualora il fondo al quale si intendere consentire l'accesso a veicoli sia accessibile da più strade sarà ammessa la realizzazione di accessi/passi carrai dalla strada meno importante. Potrà essere concesso più di un passo carrabile qualora si realizzi un miglioramento della viabilità sia esterna che interna con particolare riferimento ai complessi edilizi ed agli insediamenti non residenziali.

Non sono consentiti posti macchina, autorimesse private e vani di deposito con accessi multipli dalla medesima sede stradale. Nel caso di edifici in bifamiliare, qualora i garage o posti auto non siano edificati in adiacenza, sarà consentita la realizzazione di un massimo di due accessi carrabili aventi larghezza non superiore a m. 3,50 cadauno.

Art. 3.2.3 Pavimentazioni di aree scoperte di pertinenza private

Le pavimentazioni delle aree scoperte di pertinenza devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della loro migliore fruizione.

Le pavimentazioni (cortili, aree di pertinenza, piazzali, eccetera) devono assicurare il deflusso e la regimentazione delle acque meteoriche. Devono esser predisposti sistemi di raccolta e deflusso in caso di eccessiva piovosità, nonché adeguate pendenze per evitare ristagni di acqua o deflussi troppo rapidi. Le acque meteoriche non devono fluire sugli spazi pubblici.

Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali o ciclabili, devono adeguarsi al contesto. Per le caratteristiche si rimanda al PRGC e alle norme dei piani attuativi.

Art. 3.2.4 Sistemazioni esterne

GIARDINI PRIVATI E SPAZI VERDI CONDOMINIALI

Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante di maggiori dimensioni e di pregio ambientale.

Sono comunque ammissibili rimozioni, sostituzioni o spostamenti delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o di stabilità e salubrità delle abitazioni.

La scelta delle essenze da piantumare deve avvenire prevalentemente nella gamma di quelle appartenenti ad associazioni vegetali locali.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 5,10 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

PARCHI STORICI

Gli interventi nei parchi e giardini esistenti, anche a carattere manutentorio, che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.

IMPIANTI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, ENEL, telefoni, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. E' vietato utilizzare le aree a bosco, le aree a parco e le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere. E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché, inquinare con scarichi o discariche improprie. Nelle aree di pertinenza delle alberature è inoltre vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a 20 cm.

L'area di pertinenza delle alberature è quella delimitata dalla chioma (proiezione della chioma sul suolo).

ILLUMINAZIONE

Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, la quale però non deve essere fonte di inquinamento luminoso (luce dispersa verso il cielo). In presenza di vegetazione, la realizzazione di impianti di illuminazione deve evitare l'interazione con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare quei tipi di proiettore che producono calore tale da danneggiare le piante.

TITOLO 3. REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE IN RAPPORTO ALL'AMBIENTE URBANO

Art. 3.3.1 Facciate

Tutti i muri di fabbrica, quando siano visibili da spazi pubblici, devono garantire il decoro urbano.

Sulle facciate visibili da spazi pubblici sono vietati i muri trattati a intonaco con "lacerti" delle murature sottostanti in pietrame e i muri e le strutture lasciati al grezzo (a meno di motivata impostazione progettuale con richiesta di deroga valutata dalla Commissione edilizia o, se di competenza, dalla Commissione Paesaggio).

Per caratteristiche e colori si rimanda al PRGC e alle norme dei piani attuativi.

Art. 3.3.2 Sporgenze e aggetti

Previo autorizzazione, negli edifici e nei muri a contatto con spazi pubblici sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, del Codice della strada e in modo tale che i marciapiedi o gli spazi pedonali consentano comunque il passaggio delle persone disabili. L'occupazione permanente di spazio pubblico è soggetta ad una apposita convenzione.

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati come segue:

- a) fino all'altezza di 2,20 m dal marciapiede sono ammesse sporgenze di elementi fino ad un massimo di 15 cm (ad es. mensole, marcapiani, supporti, lampade, insegne);
- b) da 2,20 fino a m. 5,10 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze che non devono distare meno di 50 cm dal filo esterno del marciapiede;
- c) oltre i 5,10 m di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di 2,00 m.

Nelle vie di larghezza inferiore a 6,00 m è vietato ogni aggetto sull'area stradale.

Per gli edifici pubblici il Sindaco può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate purché siano assicurate le condizioni generali di sicurezza.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

ZOCCOLI

Lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a 3 cm di spessore e 60 cm di altezza; sono ammesse altezze eccedenti e fino a 1,10 m su parere della commissione edilizia; sono ammessi sporti eccedenti le misure sopra fissate quando si tratti di edifici monumentali o di notevole importanza architettonica, o per dare continuità allo zoccolo in strade in pendenza. Le finestre dei sotterranei che si aprono negli zoccoli devono avere la soglia ad almeno ml. 0,10 sopra il piano del marciapiede. E' concesso aprire finestre di illuminazione o ventilazione dai sotterranei nel marciapiede solo previo parere favorevole della Commissione edilizia, e sotto l'osservanza delle norme per l'occupazione temporanea.

Lo zoccolo è controindicato quando vi sono problemi di umidità nei muri per risalita capillare salvo la previsione di idonei accorgimenti tecnici per favorire la traspirazione. Nell'edilizia minore antica non era presente.

CAPPOTTI

Gli interventi per il risparmio energetico (cappotto o termointonaco) prospicienti lo spazio pubblico sono sempre ammessi fatte salve le normative vigenti sovraordinate purché vi sia il marciapiede o uno spazio pedonale e purché il fronte non sporga di più di 8 cm dagli edifici adiacenti. Nelle zone A non devono portare all'eliminazione delle sporgenze (marcapiano) e degli apparati decorativi esistenti. Negli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo è ammesso solo il termointonaco.

PENSILINE

Fatte salve le norme degli strumenti urbanistici sono ammesse le pensiline a protezione degli accessi pedonali facenti parte delle recinzioni, il cui filo comunque non dovrà superare il filo della recinzione.

SERRAMENTI, SCURI E USCITE DI SICUREZZA

Le finestre di piano terreno non possono essere munite di serramenti o scuri che invadano la strada o gli spazi pubblici, se non ad un'altezza superiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede che dovrà essere largo almeno 50 cm di più della larghezza dell'anta del serramento o dell'altezza in caso di apertura a ribalta, o di 5,10 m sul piano stradale..

Tutti i serramenti o scuri apribili verso l'esterno devono essere saldamente fissati ai muri mediante robusti dispositivi.

Le uscite di sicurezza con aperture verso l'esterno devono essere opportunamente arretrate in modo che i serramenti

non gravitino nell'area soggetta al passaggio dei pedoni limitandone la larghezza media del marciapiede e devono essere protette con la presenza di parapetti sul margine esterno del marciapiede al fine di evitare che le persone in fuga non gravitino accidentalmente sulla carreggiata. Nel caso in cui l'anta della porta di uscita di emergenza spazi sul suolo pubblico o aperto al pubblico la pavimentazione del marciapiede dovrà evidenziare l'area in cui dovrà vigere divieto per i pedoni di sostare davanti alle porte.

Per gli edifici soggetti a restauro conservativo o nelle zone A è ammessa la deroga previo parere della Commissione edilizia.

MATERIALI: valgono le norme dei piani urbanistici

TENDE

Le tende sulle facciate degli edifici:

- devono avere un'altezza dal suolo in ogni punto non inferiore a 2,20 m;
- la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede;
- l'apposizione delle tende può essere vietata quando costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità delle targhe stradali per la denominazione delle vie, dei cartelli indicatori di viabilità, dei semafori, dei numeri civici ed ostacolare la circolazione pedonale;
- devono essere sempre di tipo e materiale tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate;
- non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico – architettonico – tipologico che caratterizzano la facciata;

È vietata la sistemazione di tende al piano terra lungo le strade non munite di marciapiede pedonale, a meno che le vie stesse non siano esclusivamente riservate ai pedoni.

COLORI: la colorazione delle tende deve essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

Nello stesso edificio, anche se presenti più esercizi commerciali, le tende devono essere uniformate il più possibile per tipologia e profilo, altezza da terra, sporgenze e materiale.

BALCONI E TERRAZZI

Fatte salve le norme degli strumenti urbanistici nelle zone A non sono ammessi nuovi balconi, terrazzi o bow windows su facciate a contatto con spazi pubblici.

L'intradosso di terrazzi e balconi visibile dalla pubblica via deve essere intonacato e/o dipinto.

I balconi e terrazzini, sia aperti che chiusi (bow windows) prospicienti spazi pubblici, così come le pensiline ed i tettucci, devono avere il piano delle strutture inferiori e della altezza non inferiore a m 4,00 dal piano del marciapiede e non devono distare meno di 50 cm dal filo esterno del marciapiede.

Art. 3.3.3 Pluviali e canali di gronda

Tutti i fabbricati devono avere i coperti per tutto il loro contorno muniti di canali di gronda e o mantovane sufficienti a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Le gronde in struttura muraria devono avere il frontalino di provata solidità costruito in pietra naturale od artificiale, ed essere munito di canale impermeabile per lo scarico delle acque che devono essere portate a terra per mezzo di tubi verticali.

Nelle nuove costruzioni prospettanti gli spazi pubblici e per l'altezza non minore di ml.2,50 del marciapiede, devono essere di ghisa, posizionati in modo da non costituire oggetto che provochi la riduzione del marciapiede ad una larghezza inferiore a cm 90, salvo il caso in cui siano disposti in un angolo rientrante al muro.

Materiali ammessi: rame, lamiera zincata verniciata (nelle zone A color grigio antracite o testa di moro).

Art. 3.3.4 Coperture e sporti di gronda

Valgono le norme degli strumenti urbanistici (PRGC e PAC)

Art. 3.3.5 Camini e canne fumarie

Sugli edifici di carattere monumentale sottoposti alla tutela ai sensi e per gli effetti della parte seconda del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, la formazione di camini e di canne fumarie esterne è ammessa solo se compatibile con la tipologia degli edifici stessi e se non sono visibili dagli spazi pubblici aperti.

Di regola i camini e le canne fumarie devono sfociare oltre il colmo del tetto e devono essere installati nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs 152/06 e segg.). In alternativa possono essere ammesse soluzioni diverse che prevedano l'uso di tecnologie sostitutive compatibili.

Le canne di esalazione dei punti cottura e degli impianti di aspirazione delle cucine destinate alla ristorazione collettiva od alla produzione di alimenti, devono essere convogliate in modo da evitare molestie alle abitazioni vicine e ove necessario dotate di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni.

Art. 3.3.6 Verande, logge, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi, tettoie, pergolati

L'installazione di verande, logge, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi costituisce attività edilizia libera solamente nei casi siano realizzate entro i limiti di cui all'art. 16, comma 1 lett. k) L.R. n. 19/2009 e succ. mod. ed integrazioni: "10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria".

Le pratiche per l'installazione delle verande negli edifici plurifamiliari devono essere corredate dalla dichiarazione del soggetto richiedente di corrispondenza alla tipologia deliberata dall'assemblea del CONDOMINIO.

VERANDE

Verande, bussole, serre solari e logge non devono inficiare le corrette condizioni igienico sanitarie dell'unità immobiliare o parti di esse a cui vengono messe a servizio e devono essere inserite armonicamente nella facciata.

Nelle zone A non sono ammesse nuove verande e bussole di ingresso, fatte salve le norme degli strumenti urbanistici.

ACCESSORI (COSTRUZIONI A USO GARAGE, SERRE E DEPOSITI ATTREZZI, TETTOIE)

Nelle zone A le costruzioni accessorie e le tettoie di cui all'art. 16 po. 1 k) e J) della L.R. 19/2009 e succ. mod. ed integrazioni vanno collocate ai lati del cortile ed è fatto divieto di collocarle al centro del cortile, fatte salve le norme degli strumenti urbanistici.

MATERIALI E CARATTERISTICHE: si rimanda al PRGC e al Piano attuativo di recupero dei centri storici. Nelle zone A sono comunque escluse le cassette prefabbricate.

PERGOLATI (art. 16 po. 1 lett. i) L.R. 19/2009) e succ. mod. ed integrazioni

Ai fini edilizi si intende per pergolato un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, destinato a creare ombra e aperto sia nei lati esterni sia nella parte superiore. I pergolati non devono essere coperti con alcun tipo di copertura ad eccezione di: verde rampicante, lamelle brise-soleil distanziate, reti antigrandine, tende.

Nelle zone A sono ammessi solo in ferro e/o legno, di colore scuro, o corten, fatte salve le norme degli strumenti urbanistici.

Art. 3.3.7 Impianti a rete

Le reti di telefonia e trasmissione dati e le reti di energia elettrica devono essere riportate "sotto traccia" alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni.

Nelle costruzioni esistenti le tubazioni adduttrici e le cassette della rete del gas devono essere accentrate in pochi punti e disposte in maniera organica con il disegno delle facciate; devono inoltre essere rispettose degli elementi decorativi, architettonici sia delle facciate che degli androni e vani scala.

Negli interventi edilizi si dovranno prevedere adeguate opere di mascheratura delle condutture delle reti, armonizzandole con gli elementi compositivi della facciata.

Gli impianti a rete non devono alterare gli elementi dell'architettura di dettaglio e devono inserirsi in modo coordinato nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.

Art. 3.3.8 Impianti tecnici

Ad esclusione di quelli riguardanti attività produttive a carattere industriale, gli impianti tecnici, quali condizionatori d'aria, depuratori, ripetitori o impianti di ricezione di segnali audiovisivi, devono essere disposti sulle coperture delle costruzioni. Ove non sia possibile, l'installazione è consentita esclusivamente sulle facciate interne non visibili dagli spazi pubblici.

I volumi degli impianti tecnici posti sulla copertura devono essere adeguati alla tipologia della copertura e del fabbri-

cato.

Qualora il tetto sia a falde, gli impianti tecnici devono essere posizionati all'interno delle coperture.

Negli edifici a copertura piana gli impianti tecnici devono essere accorpati in locali arretrati rispetto alle facciate di almeno metri 2,40 ed avere l'altezza minima indispensabile per contenerli, comunque non superiore a metri 2,40 (misurata all'estradosso del solaio).

I serbatoi, le pompe di calore, le caldaie ed i depuratori, nonché le cabine di energia elettrica, devono essere organicamente inseriti all'interno delle corti o nelle aree di pertinenza, senza creare intralci alla fruizione degli stessi e collocati in locali tecnici ispezionabili e, laddove possibile, accorpati, oppure venire mascherati con opere di arredo.

Le canne di esalazione e di ventilazione dei servizi igienici devono essere convogliate fino alla copertura.

Per cucine e angoli cottura si rimanda alla legislazione vigente.

ANTENNE

Le antenne TV e le parabole devono essere collocate sul tetto ed ancorate in modo assolutamente sicuro.

Nelle zone A le parabole devono essere collocate sul tetto escludendo la vista dalla pubblica via. Collocazioni diverse possono essere consentite previo parere favorevole della Commissione edilizia.

Negli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, formati da una o più unità immobiliari, e in tutti quelli costituiti da più di quattro alloggi è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna e/o parabola per apparecchiature radiotelevisive, sempre posizionata sul tetto.

L'apparato di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve presentare una colorazione in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (trasparente o tinta coppo) ed essere privo di logotipi. Le dimensioni delle antenne satellitari devono essere il più possibile ridotte e comunque di diametro non superiore al metro e venti.

Le discese mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono:

- essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni;
- se collocati all'esterno dovranno essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti;
- nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria.
- essere adeguati al Decreto del 22.01.2013 (GU n. 25 del 30.01.2013) e succ. modifiche ed integrazioni

Le antenne relative ad emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico dovranno essere dotate di apposita autorizzazione all'emittenza, localizzate nelle aree allo scopo individuate dal P.R.G.C. e dai Piani Regionali di settore, e per la posa dovrà essere richiesta specifica autorizzazione edilizia.

Le antenne Wi-Fi, ponti radio e simili sono soggette alla normativa statale e regionale e devono essere collocate individuando il sito con il minor impatto visivo.

L'installazione degli impianti di telefonia mobile è regolata dal Piano Comunale di settore e dalle Norme specifiche in materia di telecomunicazioni.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Per quanto attiene agli impianti di condizionamento si dovrà tener conto, in fase progettuale, del controllo estetico del posizionamento delle apparecchiature, nonché della rumorosità delle stesse (per adottare gli opportuni interventi di adeguamento).

I condizionatori d'aria e gli altri impianti tecnici possibili sorgenti di rumore devono comunque essere posti ad una distanza da finestre o locali di abitazione tale da non causare molestie al vicinato e dotati eventualmente di sistemi di abbattimento delle emissioni rumorose. In caso di controversie si farà riferimento alla normativa vigente in materia di rumore ed alle norme UNI 8199-1981 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione".

Laddove questo risulti impossibile, l'apparecchiatura deve essere opportunamente occultata.

L'installazione dei gruppi refrigeranti sui prospetti esterni degli edifici dovrà inserirsi armonicamente nella facciata interessata, evitando lo stillicidio della condensa su aree pubbliche.

Nelle zone A dovrà essere considerata ogni possibile soluzione che consenta, nel rispetto della normativa vigente, di minimizzare l'impatto visivo degli impianti. Non potranno in ogni caso essere visibili dalla pubblica via.

Collocazioni diverse possono essere consentite su parere della Commissione edilizia.

E' ammessa la realizzazione del foro in facciata, la raccolta e il convogliamento allo scarico della condensa delle caldaie

a condensazione evitando lo stillicidio su aree pubbliche.

Sono ammessi gli impianti per la ventilazione forzata le cui griglie di aerazione devono avere lo stesso colore della facciata.

IMPIANTI SOLARI O FOTOVOLTAICI

Ove gli strumenti urbanistici lo consentano nelle zone A e in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico gli impianti di cui dall'art. 16, lett. m) della L.R. 19/2009, posti su tetti a falde visibili dalla pubblica via, devono essere di colore simile alla copertura, con impianti aderenti o integrati nei tetti e con la stessa inclinazione e orientamento della falda. Sono sempre ammessi sui tetti piani.

Caratteristiche diverse possono essere consentite previo parere della Commissione edilizia.

Art. 3.3.9 Numerazione civica.

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e i relativi subalterni ad ogni unità immobiliare e fa apporre, a propria cura, l'indicatore del numero assegnato a norma del Codice della strada.

Le tabelle con l'indicazione dei numeri civici, devono essere di aspetto decoroso, resistenti alle azioni atmosferiche, sono fornite esclusivamente dall'Amministrazione comunale per il tramite dell'Ufficio competente.

E' riservata al Sindaco la facoltà di far applicare, previo avviso agli interessati, ed esperimento dei necessari procedimenti autorizzativi, alle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura, prospettanti sulla via pubblica:

- le targhe e le scritte per la denominazione delle vie e delle piazze;
- le targhette e le scritte per la numerazione civica dei fabbricati e, quando occorra rinnovarle, a spese dei proprietari;
- le piastrine ed i capisaldi per l'indicazione altimetrica di tracciamento;
- le cassette di comando semafori, mensole, ganci, tubi, appoggi per fanali e lampade di pubblica illuminazione e per servizi pubblici in genere;
- prese d'acqua in genere o per idranti antincendio.

TITOLO 4 COSTRUZIONI AD USO TEMPORANEO O STAGIONALE

Art. 3.4.1 Chioschi, gazebi, edicole e simili

I chioschi, gazebi, edicole e simili (es. case dell'acqua) devono corrispondere a criteri di decoro e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, devono essere realizzati in materiale che ne garantisca l'agevole asportabilità, non devono arrecare danno ai manufatti esistenti. Deve essere garantita la fruibilità delle aree libere circostanti, da parte delle persone con impedite o limitate capacità motorie.

Gli spazi interni ai chioschi e alle edicole non devono essere accessibili al pubblico.

Le costruzioni devono venire rimosse alla scadenza indicata nell'eventuale atto di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e deve essere ripristinato l'originario stato dei luoghi o rinnovato.

Art. 3.4.2 Occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture mobili strumentali alle attività commerciali e di pubblico esercizio

Gli arredi urbani a servizio di pubblici esercizi che non comportano volumetria, quali pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, rientrano nell'attività di edilizia libera (art 16 LR19/2009 po. 1 lett. o), fatta salva la richiesta di occupazione del suolo pubblico e fatta salva l'eventuale autorizzazione ai sensi del dlgs 42/2004 (vincolo monumentale). Alla scadenza del periodo autorizzato devono venire rimossi con il ripristino dei luoghi.

Tutte le installazioni mobili, quando l'esercizio commerciale è chiuso, dovranno rimosse dal suolo pubblico e/o assicurate al fine di evitare che i vari oggetti possano essere spostati accidentalmente o intenzionalmente provocando intralcio e/o danni.

Tutti i manufatti a servizio di pubblici esercizi devono rispettare il decoro urbano ed inserirsi con il minimo impatto sul contesto antico e sul paesaggio.

A tal fine MATERIALI e CARATTERISTICHE AMMESSI sono:

PEDANE: legno, simil-legno. Nelle zone A sono ammesse solo nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza. Devono permettere l'accesso alle persone disabili. Almeno in un lato deve avere altezza massima di 15 cm. I fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità. La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di pozzetti, botole, griglie di aerazione, o simili.

ARREDI (fioriere, cestini, barriere, parapetti, lampade): devono essere omogenei per tipologia e colore. Materiali ammessi: corten, metallo con finitura ferromicacea (di color antracite nelle zone A). E' consentito il posizionamento di mensole in legno nei fori architettonici, solo dove ciò non costituisca ingombro alla circolazione e previo assenso della proprietà dell'immobile.

Barriere e parapetti non devono impedire la percezione visiva del contesto urbano: non possono quindi superare l'altezza massima di m 1,40 dal piano stradale e devono essere trasparenti nella parte superiore, a partire da un massimo di m 0,90 dal suolo. Devono essere realizzati con materiali antiurto. Eventuali siepi o rampicanti formanti una barriera vegetale non devono superare il limite di altezza di m 0,90.

OMBRELLONI: struttura in legno/metallo e tessuto opaco antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la compromissione del suolo pubblico.

L'altezza massima non può essere superiore a m 3,20 al punto più alto dell'estradosso della struttura, la quale non deve occludere eventuali vedute dei piani superiori degli edifici adiacenti. Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana; tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni,

devono essere avere un'altezza minima di m 2,20 dal suolo. Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e devono essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio.

ELEMENTI COMPLEMENTARI installabili a fini di comfort quali corpi scaldanti per esterni del tipo "a fungo" o similari, corpi illuminanti o simili devono coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte complessive.

DISTANZE e RAPPORTO CON IL CONTESTO:

gli arredi non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico architettonico che caratterizzano gli edifici del contesto antico, né interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente urbano.

In presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, gli arredi dovranno rispettare una distanza di almeno m 2,00 dagli stessi e non presentare elementi di delimitazione o copertura che possano nascondere, in tutto o in parte, l'opera.

Non è consentito installare arredi a contatto o entro 2,00 m dal perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.

Gli arredi non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e non devono pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori e dei passaggi pedonali.

Deve essere garantita la fruibilità delle aree libere circostanti da parte delle persone con impedite o limitate capacità motorie e dei mezzi di soccorso.

Le installazioni non devono ostacolare o rendere gravosa l'accessibilità al verde pubblico per gli interventi di manutenzione. Qualsiasi arredo posto in prossimità di aree verdi ed alberature pubbliche dovrà evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo sviluppo fogliare e radicale.

Non è ammessa l'installazione su suolo pubblico di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO, anche elettronico (ad esclusione dei giochi per bambini).

Nelle zone A non sono ammessi CARTELLONI PUBBLICITARI e INTELAIATURE con COPERTURE LEGGERE, eccetto che per eventi e manifestazioni temporanee.

Sono fatte salve le preesistenze autorizzate alla data di approvazione del presente Regolamento, fino alla scadenza delle stesse.

Art. 3.4.3 Costruzioni precarie per esigenze contingenti e temporanee

Sono le opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.

Tali opere rientrano nell'attività di edilizia libera.

Deve essere garantita la fruibilità delle aree libere circostanti da parte delle persone con impedite o limitate capacità motorie e dei mezzi di soccorso.

Qualora le costruzioni vengano realizzate su suolo pubblico dovrà esser ottenuta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'eventuale autorizzazione di cui al T.U. delle leggi di P.S. e l'eventuale autorizzazione per le attività ricadenti in zona soggetta a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004.

Art. 3.4.4 Chioschi stagionali estivi su suolo privato

I chioschi stagionali estivi di servizio ad attività esistenti su suolo privato sono soggetti a SCIA o ad autorizzazione in

precario per 120 giorni. Devono corrispondere a criteri di decoro e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, devono essere realizzati in materiale che ne garantisca l'agevole asportabilità e non devono arrecare danno ai manufatti esistenti.

TITOLO 5 OPERE EDILIZIE – SALUBRITA'

Art. 3.5.1 Requisiti igienici, termici, igrometrici, illuminotecnica

Le opere edilizie devono soddisfare i requisiti tecnici e igienico sanitari previsti per le specifiche destinazioni d'uso dalle leggi vigenti. Si rimanda alle "Linee guida" dell'Azienda sanitaria per le diverse destinazioni:

- per gli edifici a destinazione d'uso industriale, artigianale, servizi, direzionale e commerciale si vedano le "Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi di cui alla direttiva 123/2006" (DGR 16 novembre 2013 n. 2117, BUR 4/12/2013 e s.m.i.);
- per l'edilizia residenziale si vedano le "Indicazioni igienico sanitarie per la progettazione e la realizzazione degli edifici ad uso residenziale - edizione 2014 redatte dall'ASS 4 Medio Friuli" (sito ASS 4) e le norme di settore (LR 44/1985 e s.m.i.);
- per destinazioni d'uso specifiche quali scuole, strutture sanitarie, socioassistenziali, ecc. si rimanda alle norme di settore.

I requisiti relativi agli impianti tecnologici per la fornitura di gas, acqua, energia elettrica, impianti telefonici e di telecomunicazioni dovranno rispondere ai requisiti richiesti dai rispettivi enti proprietari.

Nelle zone A dovrà essere valutata ogni possibile soluzione che consenta, nel rispetto della normativa vigente, di minimizzare l'impatto visivo degli impianti.

ALLOGGIO ANTIGIENICO O INAGIBILE

Si considera alloggio antigienico o inagibile, in conformità a quanto previsto all'art. 222 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e su parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso (o un locale principale o accessorio strumentale all'abitazione) quando si presentino una o più delle seguenti condizioni o carenze igienico-sanitarie:

- insufficiente difesa dalle intemperie con presenza di diffuse infiltrazioni o percolazione di acque meteoriche;
- presenza di umidità permanente con formazione di muffe dovuta a capillarità, igroscopicità, rotture di impianti igienico-sanitari o a condensazione permanente non eliminabile mediante correnti interventi manutentivi o gestionali;
- assenza di adeguato approvvigionamento idrico di acqua potabile;
- mancanza di servizi igienici all'interno della singola unità immobiliare;
- ogni altra causa di insalubrità che risulti pregiudizievole a giudizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari quali, ad esempio, insufficienti rapporti aero-illuminanti, insufficiente e/o inadeguato impianto di riscaldamento dei locali, esposizione permanente a sostanze tossiche o nocive.

In caso di verifica delle condizioni di antigenicità, Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ingiungere l'esecuzione dei lavori, opere e interventi atti a rimuovere le cause di antigenicità, assegnando un congruo termine.

Un alloggio ritenuto antigienico e resosi libero non deve essere rioccupato se non dopo l'avvenuto risanamento igienico-sanitario.

Il Sindaco, decorso infruttuosamente detto termine, potrà quindi provvedere alla dichiarazione di inagibilità per cause igienico-sanitarie ovvero alla revoca del certificato di agibilità del fabbricato o del singolo alloggio.

Qualora le carenze igienico-sanitarie siano particolarmente gravi e di documentato pregiudizio per la salute degli occupanti, a giudizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il Sindaco può dichiarare inagibile l'alloggio e ne può ordinare lo sgombero.

Art. 3.5.2 Requisiti acustici

Le opere edilizie devono soddisfare i requisiti acustici previsti, per le diverse destinazioni d'uso, dalle leggi vigenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e s.m.i..

In base all'art 29, L.R. 16 del 18 giugno 2007 (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne) ed s. m. i. per la costruzione di nuovi edifici alla pratica edilizia va allegato un progetto acustico ai sensi del DM 5.12/1997. Dovranno comunque essere rispettate le norme contenute nel Piano comunale di classificazione acustica(PCCA).

Art. 3.5.3 Misure per la prevenzione dell'inquinamento da gas Radon

Nel caso di costruzione di nuovi immobili e nella ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è fatto obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione da inquinamento di gas radon (ad es. formazione di vespaio aerato). Per le misure da utilizzare si rimanda alle linee guida dell'Azienda sanitaria.

Art. 3.5.4 Contenimento dell'inquinamento luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, anche a scopo pubblicitario, vanno eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo la classificazione, le indicazioni e le deroghe di cui all'art. 8 della L.R. 18.6.2007, n. 15 e s.m.i..

Art. 3.5.5 Protezione dall'umidità degli edifici

Gli edifici devono essere difesi in ogni loro parte dall'umidità del suolo.

A tale fine ogni edificio oltre a dover rispettare le norme igienico sanitarie deve presentare tutti i vani che presentano murature contro terra, ad eccezione di cantine e pertinenze, dotati di intercapedine verticale, pavimentata e provvista di cunette, eseguite in materiale impermeabile, per lo scolo delle acque, dotate di pendenza per il convogliamento ed allontanamento delle stesse, il fondo delle cunette deve trovarsi almeno a m. 0,20 sotto il livello del pavimento del vano stesso, l'intercapedine deve essere ispezionabile ed accessibile, areata con ricambio d'aria al livello del locale considerato.

Art. 3.5.6 Tutela dall'inquinamento elettromagnetico

RADIAZIONI NON IONIZZANTI A BASSA FREQUENZA

Nel caso di progetti relativi a edifici situati nelle vicinanze di elettrodotti, di sottostazioni o di cabine di trasformazione così come definiti nell'allegato A del DPCM 8 luglio 2003, è necessario verificare il rispetto di quanto indicato dal suddetto decreto ed è comunque opportuno considerare anche le indicazioni precedentemente inviate a tutti i Comuni dall'Azienda Sanitaria al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi magnetici.

Art. 3.5.7 Controllo dei colombi

In applicazione della Delibera n.1112 del 13.06.1014 allegato A, Piano regionale di controllo del colombo di città (*Columba livia* forma domestica) si prescrive l'obbligo di occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi presenti nei fabbricati all'interno del perimetro dei centri abitati.

TITOLO 6 REQUISITI DEGLI SPAZI INTERNI (ABITABILITA')

Art. 3.6.1 Caratteristiche dimensionali e requisiti minimi degli alloggi

I requisiti spaziali in tutte le categorie di alloggi dovranno garantire condizioni di benessere ambientale e piena fruibilità rispondendo a criteri di accessibilità, distribuzione, dimensionamento e arredabilità. Ogni alloggio deve essere, ove possibile, fornito di almeno:

- uno spazio lavanderia con attacco lavatrice (min 120x60 cm);
- un ripostiglio;
- spazi per i bidoncini della raccolta differenziata.

Tali requisiti dovranno essere visibili negli elaborati di progetto predisposti per le pratiche edilizie.

Sono consentite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al soggiorno, purché comunichino ampiamente con quest'ultimo.

DEROGHE PER GLI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente diversi dalla sostituzione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica, in interventi di edilizia sociale pubblica e in zona A è consentito il mantenimento di valori inferiori a quelli sopra prescritti.

Per l'esercizio della deroga è necessario il parere favorevole della Commissione edilizia, restando fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente.

Art. 3.6.2 Locali interrati e seminterrati

Locali interrati e seminterrati, così come definiti nel presente Regolamento, non possono essere destinati ad uso di abitazione, se non come recupero di spazi aggiuntivi ad una unità immobiliare esistente, nel rispetto della legge regionale vigente.

E' consentito l'uso di tali locali per le destinazioni ammesse dal P.R.G.C., purché vengano adottate le opportune soluzioni architettoniche e tecnologiche atte a consentire la loro utilizzazione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Art. 3.6.3 Soppalchi

Si definiscono soppalchi le strutture mobili e/o amovibili, indipendenti dalle strutture portanti del locale nel quale sono inseriti, con destinazione sia residenziale sia non residenziale.

I soppalchi sono sempre ammessi, nel rispetto delle norme vigenti.

In locali ad uso residenziale:

Altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi: 2,10 m.

Sup. massima dei soppalchi (esclusa scala):

-con h. spazi sottostanti ai soppalchi 2,10-2,30 m la Sup max è pari a un terzo della stanza;

-con h. spazi sottostanti ai soppalchi > 2,30 m la Sup max è pari a metà della stanza.

Art. 3.6.4 Cavedi

I cavedi sono ammessi principalmente allo scopo di dar luce ed aria a superfici e vani accessori o per il passaggio di canalizzazioni, nel rispetto delle norme vigenti. Possono prendere luce unicamente dai cavedi solo i locali accessori.

La distanza minima perpendicolare misurata tra i muri opposti deve essere min. 3,00 m; non sono ammesse sporgenze che riducano tale misura. Ai cavedi non si applicano i parametri di distanza tra fabbricati.

I Cavedi debbono essere facilmente accessibili per la pulizia, pavimentati, dotati di sistemi di smaltimento delle acque piovane e aperti superiormente verso l'esterno; possono presentare una copertura vetrata che non impedisca la ventilazione. Se sui cavedi si affacciano vani abitabili l'altezza dei relativi fronti non deve superare la dimensione del lato più corto del cavedio.

Art. 3.6.5 Spazi biciclette e passeggini

Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è obbligatorio, ove possibile, prevedere uno spazio al coperto per il parcheggio di biciclette, passeggini, e simili.

PARTE 4 - SOSTENIBILITA'

TITOLO 1 RISPARMIO ENERGETICO

Le norme della presente sezione hanno come obiettivi la pianificazione integrata delle risorse, dei consumi energetici e di conseguenza la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.

Campi di intervento

Sono stati individuati 4 campi di intervento sui quali a cui può essere ricondotta prestazione energetica e a cui sono ascritte le norme che puntano al suo perseguimento:

1. ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI
2. PRESTAZIONE DELL'INVOLUCRO
3. EFFICIENZA IMPIANTI
4. FONTI RINNOVABILI

ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

Art. 4.1.1 Orientamento degli edifici (vedi ALLEGATI Scheda esplicativa).

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale (ad esempio la particolare forma del lotto, l'orografia o la posizione sul versante del colle), gli edifici di nuova costruzione residenziale vanno orientati in modo da sfruttare al meglio gli apporti dell'energia solare e i caratteri climatici del luogo: corpi longitudinali principali lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45°. Tale requisito è obbligatorio per gli edifici plurifamiliari.

Gli spazi di soggiorno vanno preferibilmente disposti a sud-est, sud o sud-ovest. Gli spazi meno utilizzati e quelli di servizio (box, ripostigli, lavanderie, servizi igienici e disimpegni) vanno disposti preferibilmente sul lato nord per servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.

È sconsigliata la collocazione della/e costruzioni tale per cui la parte prevalente dello spazio aperto sia esposta a nord.

PRESTAZIONE DELL'INVOLUCRO

Art. 4.1.2 Isolamento termico dell'involucro

Si rimanda alle normative vigenti.

Dispositivi e tecniche per il miglioramento dell'isolamento termico:

1) Eliminazione dei ponti termici

Per ponti termici si intendono quelle zone, limitate in termini di superficie, dove si verificano disomogeneità del materiale e variazioni di forma. In queste zone vi è un incremento del valore dei flussi termici e una variazione delle temperature superficiali interne, con conseguente aumento della quantità di calore disperso attraverso le pareti.

Fatta salva l'obbligatorietà di quanto previsto dalla normativa vigente, si specifica che la progettazione deve tendere sempre alla esclusione o limitazione dei ponti termici.

Esempi consigliati di correzione di alcuni ponti termici:

-NICCHIE PER RADIATORI

L'eliminazione delle nicchie nelle pareti perimetrali dell'edificio, o in alternativa prevedere una coibentazione che mantenga la trasmittanza termica della muratura nella quale è inserita.

-FORI FINESTRE

L'intero imbotte del foro finestra deve essere dotato di isolamento.

Il davanzale o soglia deve essere interrotto.

-AGGETTI, SCALE, MARCIAPIEDI

I ponti termici di solai sporgenti, scale esterne, balconi, tettoie, giunzioni di terrazze, marciapiedi ecc., possono essere corretti in uno dei seguenti modi:

1. presenza di taglio termico con strato di isolamento o con altra soluzione equivalente;
2. con uno strato di isolamento prolungato fino ad 1,5 m su tutti i lati.

Fanno eccezione strutture di uguale o simile proprietà termica a quelli sopra descritti, tipo balconi in legno, balconi appesi o con supporti puntiformi.

attacchi parete-solaio verso locali non riscaldati o controterreno

Per garantire l'eliminazione dei ponti termici dati da:

- attacco di pareti perimetrali esterne e solaio;
- pareti divisorie interne e solaio;

é necessario garantire la continuità di isolamento del primo impalcato verso ambiente non riscaldato ovvero controterra.

2) Realizzazione pareti e coperture ventilate

Al fine di ridurre il surriscaldamento estivo è utile la realizzazione di pareti ventilate che abbiano uno spessore dello strato di ventilazione (intercapedine) di almeno 4 cm e che sia estesa per almeno il 75% dell'estensione delle pareti del relativo prospetto.

Nelle coperture a falde inclinate è consigliata la realizzazione di un sistema di ventilazione sottomanto composto da intercapedine di ventilazione alta almeno 6 cm e colmo ventilato.

3) Realizzazione coperture piane ombreggiate

E' possibile tenere freschi gli ambienti degli edifici evitando che l'irraggiamento solare raggiunga le coperture piane:

- 1) realizzando strutture di ombreggiamento sospese realizzate con pannelli solari/fotovoltaici, lamelle frangi sole o elementi simili (non negli ambiti storici).
- 2) realizzando strutture di ombreggiamento integrate con vegetazione (pergolati).
- 3) posando uno strato di ghiaia calcarea di granulometria maggiore o uguale a 40 mm e Spessore min. 8 cm e posato sciolto su uno strato di separazione filtrante (esempio tessuto non tessuto), in tal modo si riducono gli effetti delle escursioni termiche.

Art. 4.1.3 Protezione dal sole

Oltre a quanto previsto dalle vigenti norme nelle nuove costruzioni ad uso residenziale e terziario al di fuori delle zone A è obbligatorio l'uso di dispositivi per l'ombreggiamento di superfici finestrate esposte a Sud con schermature artificiali, fisse o mobili, o naturali a foglia caduca (alberi, pergolati).

Viene consigliata un'ombreggiatura della finestra (al di là del tipo di vetro) del 70/80%.

Nelle facciate rivolte a Est e Ovest è utile la schermatura naturale che protegge dai raggi bassi all'orizzonte.

Art. 4.1.4 Prestazioni e incentivi per gli edifici oggetto di recupero

E' possibile prevedere specifici incentivi da specificarsi con apposita delibera di Giunta comunale in caso di:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti con salto di più di una classe energetica della certificazione energetica nazionale;
- realizzazione di case con certificazione "CasaClima R" ai sensi del protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (APE);
- miglioramenti dell'efficienza energetica (realizzazione di serre solari come da scheda esplicativa allegata al regolamento edilizio), esclusi edifici vincolati e zone A;
- per gli edifici produttivi/commerciali/direzionali (zone D, H) realizzazione di "tetti giardino" come definiti dalle presenti norme (vedi scheda esplicativa).

Art. 4.1.5 Prestazioni e incentivi per gli edifici nuovi

Per gli interventi di nuova realizzazione è possibile prevedere specifici incentivi da specificarsi con apposita delibera comunale in caso di:

- realizzazione di case con certificazione A+ secondo le Linee guida nazionali o analoga certificazione rilasciata da APE - Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia;

Art. 4.1.6 Procedure per gli incentivi per il risparmio energetico

Documentazione da presentare:

- requisiti relativi agli incentivi per le classi energetiche: Il requisito è considerato titolo di merito a seguito di presentazione di certificazione di classe energetica redatta da tecnico abilitato o APE a fine lavori, ai sensi delle norme vigenti, corredata da adeguate foto di cantiere.
- requisito "tetto giardino": Il requisito è considerato titolo di merito a seguito della realizzazione del tetto giardino come da regolamento (vedi scheda allegata).

Documentazione:

alla richiesta dell'atto abilitativo presentare pianta e sezioni esistenti e di progetto delle coperture in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato con descritte le caratteristiche richieste in rispondenza alla norma UNI (vedi scheda allegata);

alla fine lavori allegare: una documentazione fotografica delle varie fasi di cantiere dove sia riconoscibile il luogo, un dettaglio del pacchetto solaio in scala 1:20 con indicate le stratigrafie della copertura realizzata, l'autocertificazione del rispetto dei requisiti, le schede tecniche dei materiali e sistemi utilizzati.

Penale: alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti, il Comune si riserva di chiedere un risarcimento economico definito in apposita delibera comunale.

Incentivi: gli incentivi vengono definiti/modificati da apposita delibera di Giunta comunale.

EFFICIENZA IMPIANTI**Art. 4.1.7 Impianti centralizzati di produzione calore**

Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità abitative è incentivato l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Art. 4.1.8 Edifici nuovi - regolazione locale della temperatura dell'aria

Negli edifici di nuova costruzione dotati di impianto di riscaldamento è obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati, ecc) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscono il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed di esposizione uniformi.

Art. 4.1.9 Contabilizzazione energetica

Fatte salve le norme vigenti allo scopo di ridurre i consumi di combustibile si dovrà effettuare la contabilizzazione individuale obbligatoria del calore utilizzato per riscaldamento invernale per ogni unità immobiliare, così da garantire che la spesa energetica dell'immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.

La norma di cui al comma precedente è obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione non utilizzando sistemi autonomi. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento;
- b) rifacimento della rete di distribuzione del calore (salvo motivati impedimenti di natura tecnica);
- c) interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e commerciale.

Art. 4.1.10 Illuminazione artificiale

Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni rilevanti è consigliato l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori

di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

Le schermature antiabbagliamento delle lampade devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato l'uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di elevatissime perdite di flusso.

Negli spazi esterni (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e delle aree sottoposte a ristrutturazione, i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste. Per gli spazi pedonali/ciclabili si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali.

Le lampade per esterni devono comunque rispondere ai criteri della L.R. 15 del 18 giugno 2007, art.8. e s.m.i.

In ogni caso l'illuminazione naturale dovrà essere valorizzata al massimo utilizzando anche sistemi quali i camini solari.

FONTI RINNOVABILI

Art. 4.1.11 Impianti solari termici e fotovoltaici obbligatori

Si rimanda alle leggi vigenti.

I pannelli solari termici e quelli fotovoltaici, disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nel tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per la loro collocazione si rimanda al presente regolamento.

Art. 4.1.12 Impianti di captazione solare in edifici industriali commerciali artigianali

Si rimanda alle leggi vigenti.

Negli edifici industriali commerciali e artigianali e nei loro ampliamenti è possibile prevedere specifici incentivi per l'installazione di pannelli solari o analoghi sistemi di captazione solare aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4.1.13 Sistemi solari passivi

In zona B sono ammesse e consigliate le serre solari e altri sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (vedi scheda esplicativa). Le serre solari e i sistemi passivi non sono ammessi nelle zone A.

Art. 4.1.14 Incentivi fonti rinnovabili

La realizzazione di teleriscaldamento, di sistemi di raffrescamento centralizzati e di impianti innovativi per l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento dell'aria, per i casi in cui non sia obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti, costituisce titolo di merito per possibili incentivi.

Incentivi: gli incentivi vengono definiti/modificati da apposita delibera.

Documentazione da presentare: il requisito è considerato titolo di merito se nell'elaborazione progettuale redatta da un tecnico abilitato è illustrata la rispondenza alle caratteristiche indicate, la descrizione degli impianti, e a fine lavori si allega alla richiesta la documentazione fotografica di cantiere, le schede tecniche illustrative dei materiali e impianti utilizzati (con marcatura CE) e l'autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Verifica: Il comune richiede, in sede di rilascio del titolo abilitativo o dell'abitabilità, specifiche per le verifiche in sede di cantiere.

Penale: alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti, il comune si riserva di chiedere un risarcimento economico fissato con apposita delibera comunale.

TITOLO 2 USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA ACQUA

Le norme di questa sezione hanno come obiettivi la sostenibilità ambientale intesa come riduzione dello spreco della risorsa acqua.

Art. 4.2.1 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile

Negli edifici di nuova costruzione residenziali plurifamiliari è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti e razionalizzazione dei consumi.

Art. 4.2.2 Riduzione del consumo di acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, negli edifici di nuova costruzione è obbligatoria:

- l'installazione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici (cassette di scarico a doppia erogazione);
- l'installazione di riduttori di pressione alla fonte e limitatori di flusso sui rubinetti delle docce.

Art. 4.2.3 Incentivi per il recupero delle acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile nel caso di nuove costruzioni all'interno di Piani Urbanistici Attuativi o per edifici di nuova costruzione residenziale, produttiva, commerciale e terziaria è incentivata la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche dalla copertura degli edifici, da utilizzare per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. A tale scopo le coperture dei tetti devono essere munite di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di filtro e raccolta per poter essere riutilizzate. Le quote d'acqua eccedenti dovranno essere immesse nel terreno tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti o trincee drenanti, verificata anche la capacità drenante del suolo, con successiva eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria o a recettori diversi (canali, fossati), tramite autorizzazione dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato. Nel caso di attività (produttive o commerciali) per le quali sia necessario ipotizzare la raccolta e il trattamento della "prima pioggia" il sistema di raccolta delle acque meteoriche deve prevedere una separazione, con stoccaggio, dello scroscio iniziale dell'evento meteorico e il suo convogliamento alla rete fognaria, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di fognatura comunale (vedi ALLEGATI Scheda esplicativa).

La realizzazione di tali vasche costituisce titolo di merito per usufruire di specifici incentivi da specificarsi con apposita delibera comunale.

Documentazione da presentare: il requisito è considerato titolo di merito se nell'elaborazione progettuale redatta da un tecnico abilitato, sono illustrate le opere indicate, più l'autocertificazione del rispetto dei requisiti a fine lavori e la documentazione fotografica, dove sia riconoscibile il luogo, relativa agli impianti e alla vasca.

Verifica: Il comune richiede, in sede di rilascio del titolo abilitativo o dell'abitabilità, specifiche per le verifiche in sede di cantiere.

Penale: alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti, il comune si riserva di chiedere un risarcimento economico fissato con apposita delibera comunale.

Art. 4.2.4 Fitodepurazione

Sono consentiti gli impianti di fitodepurazione.

TITOLO 3 CONTROLLO DEL MICROCLIMA E REGIMAZIONE IDRICA

Art. 4.3.1 Trattamento acque piovane, INVARIANZA IDRAULICA

In interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici con rifacimento degli impianti esterni si dovrà favorire il naturale assorbimento dell'acqua piovana nel terreno e dovranno essere adottati sistemi tali da garantire l'INVARIANZA IDRAULICA, cioè la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria, tramite autorizzazione dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale della qualità del refluo).

Si veda inoltre l'art. 4.2.3 -Incentivi per il recupero delle acque piovane del presente regolamento.

Art. 4.3.2 Permeabilità

Le aree scoperte devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da aumentare la capacità drenante delle superfici, riducendo le superfici impermeabili in modo da privilegiare l'utilizzo e la sistemazione a verde che favoriscono il controllo microclimatico e la regimazione idrica.

Pertanto il progetto deve prevedere, nel caso di nuova costruzione o nel caso di ristrutturazione degli edifici con rifacimento degli impianti esterni:

zone omogenee B e C (escluse le B0): il 30% minimo del lotto dovrà essere costituito da superfici permeabili.

zone omogenee D e H: il 10% minimo del lotto dovrà essere costituito da superfici permeabili.

L'amministrazione comunale può prevedere specifici incentivi in tutti gli altri casi.

Art. 4.3.3 Trattamento aree verdi pubbliche e private con funzione di regolazione microclimatica

Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma deve essere progettato in modo da:

- produrre effetti positivi sul microclima mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapo-traspirazione (riducendo l'effetto "isola di calore" con superfici a verde);
- controllare l'irraggiamento solare diretto sulle pareti degli edifici esposte a sud e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno (ombreggiamento con specie a foglia caduca).

Art. 4.3.4 Incentivi per Tetti giardino

Nelle zone D e H è incentivata la realizzazione di tetti giardino (praticabili o non praticabili), con lo scopo di controllo del microclima, regimazione idrica, riduzione degli effetti dovuti all'insolazione estiva delle superfici orizzontali e compensazione ecologica ("recupero di superfici verdi in quota").

Incentivo per l'esistente (volumi non computati): ai sensi dell'art. 61 punto 2 bis della LR19/2009 e s.m.i. sugli immobili preesistenti in zona D e H non concorre al calcolo dell'altezza, Superficie coperta e Superficie utile la costruzione di:

- 1) manufatti strettamente necessari per l'accesso al tetto a giardino;
- 2) locali connessi alla fruibilità del verde pensile che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura e a un piano di altezza (max 4 m): tali locali dovranno rispondere a caratteristiche di elevata qualità formale, dovranno essere arretrati rispetto al fronte principale verso la strada pubblica.

Incentivi per le nuove realizzazioni: definiti da apposita delibera.

E' fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi in materia di tutela del paesaggio, ambientale e il rispetto delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico sanitaria, ecc.).

Condizioni: vedi prescrizioni indicate nella Scheda esplicativa allegata.

TITOLO 4 “Zone C” e PAC ECOSOSTENIBILI

Art. 4.4.1 Incentivi per la certificazione energetica di insediamenti residenziali e PAC

Incentivi:

- 1) Per le lottizzazioni (zone C) che conseguono la certificazione “CasaClima Habitat” secondo il protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE) oppure analoga certificazione del protocollo LEED è possibile prevedere incentivi stabiliti da apposita delibera comunale e inseriti nella convenzione del Piano attuativo. Documentazione da presentare: copia della certificazione.
- 2) realizzazione di impianti di teleriscaldamento/raffrescamento centralizzati (zone C);
- 3) realizzazioni di impianti fotovoltaici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti: min. 50% della superficie della coperta (zone C, D, H);
- 4) realizzazione di impianto di raccolta e riuso delle acque meteoriche (zone C, D, H);

Documentazione da presentare per i punti 2,3,4:

-alla richiesta dell’atto abilitativo presentare:

pianta e sezioni di progetto degli impianti in scala adeguata redatta da un tecnico abilitato con descritte le caratteristiche richieste;

-alla fine lavori allegare:

una documentazione fotografica delle varie fasi di cantiere dove siano riconoscibili il luogo e gli impianti realizzati, l’autocertificazione del rispetto dei requisiti, le schede tecniche dei materiali e sistemi utilizzati.

- 5) realizzazione di aree verdi in aggiunta agli standard urbanistici minimi (min +20% superficie) finalizzate al trattenimento delle acque piovane in caso di eventi critici (zone C, D, H). Documentazione da presentare:

-alla richiesta dell’atto abilitativo presentare pianta e sezioni di progetto in scala adeguata redatta da un tecnico abilitato con descritte le caratteristiche, la quantità di acqua piovana trattenuta e il sistema di smaltimento;

-alla fine lavori allegare una documentazione fotografica delle varie fasi di cantiere dove siano riconoscibili il luogo e gli impianti realizzati oltre all’autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Penali: alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti, il Comune si riserva di chiedere un risarcimento economico definito in apposita delibera comunale.

Incentivi: gli incentivi vengono definiti/modificati da apposita delibera di Giunta comunale.

PARTE 5 NORME FINALI

Art. 5.1.1 Sanzioni

Le violazioni delle norme e prescrizioni di questo regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti leggi urbanistiche e dalle altre leggi aventi comunque attinenza con la tutela del paesaggio e del territorio, per le violazioni non previste dalle vigenti disposizioni di legge si applica una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Nel caso di accertata violazione, oltre all’eventuale irrogazione della sanzione, il responsabile in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, è tenuto all’eliminazione della situazione illecita ovvero alla messa in pristino dello stato dei luoghi.

In caso di inadempimento, l’amministrazione dispone tramite ordinanza ingiunzione l’eliminazione a spese dell’obbligato in solido.

Art. 5.1.2 Entrata in vigore

A decorrere dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute

Su istanza dei richiedenti i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore possono proseguire secondo la disciplina contenuta nel Regolamento previgente.

Per le varianti a permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, SCIA in essere, rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento previgente entro il periodo di validità dell’atto.

SCHEDE ESPLICATIVE e ALLEGATI

SCHEDA ESPLICATIVA_ — ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

La norma sull'orientamento degli edifici deriva dall'osservazione dei Principi insediativi dell'edilizia antica strettamente legati all'orientamento rispetto ai venti e al sole:

- orientamento corpi principali: asse longitudinale est-ovest
- lati esposti a sud-ovest dotati di maggiori aperture, di ballatoi e terrazzi e di schermature per il sole (pergolati e alberi)
- cortili e giardini a sud-sud/ovest.
- lati esposti al vento prevalente (in questo caso da Nord-est) più isolati.

A seconda della posizione rispetto alla strada questo principio si articola dando forma a diversi tipi insediativi: lungo le strade con direzione est-ovest:

- Fronti arretrati sul lato a nord delle strade
- Fronti addossati alla strada sul lato sud (a proteggere cortili e giardini orientati verso sud, sud-ovest).

lungo le strade con direzione nord-sud:

- fronti e cortili perpendicolari alle strade.

Indipendentemente dai legami con le pratiche agricole questi criteri, di "edilizia bioclimatica", costituiscono delle buone regole del costruire di qualità che è possibile reinterpretare nelle costruzioni contemporanee, soprattutto alla luce della questione del risparmio energetico.

SCHEDA ESPLICATIVA_ _RACCOLTA UTILIZZO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

RIFERIMENTO TECNICO: norma UNI/TS 11445

Il DIMENSIONAMENTO delle cisterne di raccolta dell'acqua piovana è strettamente collegato all'uso della risorsa. Nel caso si ritenga di poter utilizzare l'acqua piovana per la sola irrigazione di orti e giardini (uso domestico) un dimensionamento semplificato può essere fatto con riferimento al solo periodo estivo, considerando un opportuno tempo di ritorno di progetto (15 anni, per esempio) e valutando per questo il numero massimo di giorni non piovosi successivi. Il prodotto di questo valore per il fabbisogno giornaliero d'acqua, valutabile, orientativamente, in circa 3 l/m², dà il volume di una cisterna a servizio delle aree verdi.

Ad esempio: 100 m² di area verde x 10 giorni non piovosi successivi x 3 l/m² = 3 m³.

Nel caso, invece, si pensi di utilizzare l'acqua piovana raccolta tutto l'anno, per esempio per gli sciacquoni dei WC, il dimensionamento può essere operato seguendo le indicazioni della norma DIN 1898-1, basato sul doppio calcolo del volume necessario all'utenza e di quello immagazzinabile e sulla scelta del valore minimo tra i due. Tale scelta garantisce, nel caso di piovosità in eccesso, di immagazzinare solo il volume necessario, nel caso di richiesta superiore alla disponibilità, di evitare un sovradimensionamento della cisterna.

Per una famiglia di 4 persone, in un'abitazione isolata con una superficie di raccolta di 200 m² e un'area verde di 100 m², con una piovosità media annua di 1500/1600 mm, il metodo delle DIN, rivisto con valori più vicini alla realtà italiana (consumo per WC: 30 l/persona giorno; consumo per lavatrice: 10 l/persona giorno; irrigazione area verde: 200 l/m² anno; 20 lavaggi auto/anno con un consumo di 300 l/lavaggio), porterebbe a un volume approssimativo del serbatoio di circa 5 m³.

Altri ESEMPI di dimensionamento rispetto alla dimensione della copertura (lo schema ha valore indicativo)

EDIFICIO	COPERTURA (mq)	CISTERNA (mc)	POMPA sommergibile per acqua
		indicativamente 0,05 mc/mq	con pesca a galleggiante in inox (1/h)
1 ALLOGGIO	100/150 mq	5 mc	160
6 ALLOGGI	200/250 mq	10 mc	500
10 ALLOGGI	250/300 mq	15 mc	800

Considerazioni sui requisiti sanitari degli impianti

È bene sottolineare che l'acqua piovana raccogliibile è quella proveniente dalle coperture, non le acque piovane dei piazzali ("acque di dilavamento")

Per problemi di igiene si suggerisce un uso limitato alla sola irrigazione delle pertinenze verdi, lavaggio delle auto e dei piazzali. Si ritiene che l'alimentazione di cassette WC e l'utilizzo per i cicli di lavaggio delle lavatrici (alcune marche hanno messo in commercio macchine a doppia adduzione: acqua potabile/acqua meteorica) vada, di caso in caso, verificata con l'ASL competente.

Per evitare rischi alla salute causati dall'uso di acqua piovana, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

-L'uso di acqua piovana raccolta è consentito nell'ambito delle normative di legge soltanto per quegli scopi, dove le caratteristiche dell'acqua non hanno alcuna influenza diretta o indiretta sulla salute degli utenti. Questi sono i presupposti nell'uso per il WC, per le pulizie domestiche e, normalmente, per l'irrigazione del giardino. Frutta e verdura, che deve essere mangiata entro poco tempo, non deve essere irrigata con l'acqua proveniente dal serbatoio dell'acqua piovana raccolta.

-Le condotte dell'acqua potabile e dell'acqua piovana raccolta devono essere contrassegnate in modo chiaro e durevole, onde evitare ogni confusione.

-Tutti i rubinetti devono essere contrassegnati con evidenza e resi sicuri da usi impropri (per esempio inibendo meccanicamente l'uso del rubinetto)

SMALTIMENTO

Nel caso di attività (produttive o commerciali) per le quali sia necessario ipotizzare la raccolta e il trattamento della "prima pioggia" il sistema di raccolta delle acque meteoriche deve prevedere una separazione, con stoccaggio, dello scroscio iniziale dell'evento meteorico e il suo convogliamento alla rete fognaria, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura comunale.

SCHEDA ESPLICATIVA_ SERRE SOLARI

Si definiscono serre solari gli spazi ottenuti mediante chiusura con superfici trasparenti finalizzati alla captazione ed all'accumulo termico dell'energia solare passiva.

La serra solare deve essere integrata all'organismo edilizio e deve soddisfare le seguenti condizioni:

- lato più corto (perpendicolare alla superficie maggiormente esposta) di dimensione compresa tra 1 e 3 metri;
- non dovrà essere dotata di impianto di riscaldamento o di raffrescamento;
- le pareti dovranno essere realizzate interamente in vetro, con almeno il 40% della superficie vetrata apribile;
- dovrà essere separata dall'unità immobiliare di pertinenza per mezzo di chiusure opache o trasparenti;
- dovrà essere esposta a Sud con una tolleranza $\pm 45^\circ$;
- dovrà essere dotata di opportune schermature e dispositivi mobili per evitare il surriscaldamento estivo.

STRATEGIE PROGETTUALI E TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

L'efficienza dei sistemi solari diretti dipende da diversi fattori, in estrema sintesi i principali sono:

- dimensioni della serra (la maggiore profondità incide negativamente);
- orientamento secondo l'asse trasversale o perpendicolare al lato lungo esposto alla radiazione solare diretta (compreso fra azimuth 90° e 270°);
- caratteristiche tecniche dei serramenti e dei vetri ($U_w \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$);
- caratteristiche tecniche dei materiali interni esposti alla radiazione solare: sono importanti in quanto incidono sulla capacità di accumulo dell'energia solare;
- caratteristiche dei materiali, forma e disposizione della partizione di separazione fra serra bioclimatica e la parte abitabile.
- Collocazione delle superfici vetrate:
- Le finestre dovranno essere collocate in maniera da poter ricevere la maggior radiazione solare diretta anche nel periodo invernale con basse altezze solari. Prestando attenzione a non disporre le superfici vetrate in zone completamente oscurate da ostruzioni esterne, è da preferire l'orientazione Sud perché più facilmente schermabile nel periodo estivo.

Elementi schermanti

- Per evitare problemi di surriscaldamento è necessario prevedere elementi schermanti che permettano l'ingresso della luce naturale diretta nel periodo invernale e lo ostacolino nel periodo estivo. A tal fine gli schermi devono essere posizionati all'esterno della superficie vetrata.
- Gli schermi mobili (vegetazione, frangisole, tende) rappresentano una valida soluzione, ma sono più soggetti a problemi di manutenzione.
- Gli schermi continui paralleli alla superficie vetrata anche quando abbassati dovrebbero consentire la vista verso l'esterno: veneziane microforate o tende a trama non troppo fitta..
- Le superfici vetrate esposte a Sud sono più facilmente schermabili: tramite semplici oggetti correttamente dimensionati che permettono l'ingresso del sole nel periodo invernale (nella zona l'altezza del sole a mezzogiorno del solstizio estivo è di circa 69°).

SCHEDA ESPLICATIVA_ TETTI GIARDINO

PRESCRIZIONI

I tetto giardino deve essere realizzato ai sensi della norma **UNI 11235/2007 e succ. modifiche e integrazioni**.

Il tetto giardino piantumato dovrà coprire almeno il 50% della copertura.

Per la manutenzione deve essere comunque garantito l'accesso alla copertura stessa.

EFFETTI POSITIVI

Riduzione dell'effetto "isola di calore".

Riduzione della sovraesposizione termica estiva della copertura.

Riduzione delle dispersioni per trasmissione nella stagione invernale.

Regimazione idrica: i tetti verdi, sono in grado di restituire all'atmosfera, per evapotraspirazione, parte dell'acqua accumulata e di ritardare il rilascio della parte eccedente

TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO

Con "tetti giardino" si intendono le coperture piantumate, praticabili e non.

Le specie vegetali di ricoprimento da utilizzare devono essere scelte a seconda delle condizioni climatiche, dalla tipologia della copertura e dall'accessibilità della copertura.

Esistono due tipologie di coperture verdi, con caratteristiche diverse:

- **verde estensivo:** composto da specie vegetali molto resistenti e poco sensibili all'ambiente che hanno bisogno di un ridotto substrato di coltivazione e di manutenzione ridotta (*sedum*);
- **verde intensivo,** composto da associazioni di specie vegetali che consentono una più variegata presenza arborea e una regimazione idrica più efficace; le stratificazioni sono maggiori e complessivamente più pesanti rispetto alla tipologia estensiva.

ALLEGATO: GUIDA ALLE PROCEDURE PER INTERVENTI EDILIZI

VALUTAZIONE PREVENTIVA

E' prevista la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell' articolo 21 L.R. 19/2009, di richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento corredata di idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.

La valutazione di cui sopra conserva validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni delle leggi, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, il Comune notifica agli interessati l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

ALLEGATI DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA:

1. planimetria che consenta l'esatta individuazione dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento, con rilievo non inferiore a 1:500 per le aree e non inferiore a 1:200 per gli immobili, ed un conveniente intorno, comprendente la sagoma degli edifici contermini e lo stato di fatto della viabilità e delle infrastrutture esistenti;
 2. documentazione fotografica, nel formato minimo cm. 10x15, dello stato di fatto dell'area e/o dell'immobile e del suo intorno immediato nel caso di interventi sulle facciate o all'esterno;
 3. elaborati tecnici illustrativi degli interventi proposti, alla medesima scala dello stato di fatto, contenenti le destinazioni d'uso e gli elementi dimensionali;
 4. relazione illustrativa degli interventi proposti contenente la descrizione delle soluzioni progettuali, ivi compresa, ove necessario, l'individuazione dei principali materiali e finiture esterne proposte
- Il rilascio dei certificati e delle valutazioni di cui al presente articolo e' a titolo oneroso secondo quanto stabilito dal Comune.

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (tettoie e pertinenze di piccole dimensioni, garages, arredi, ecc.)

Questo procedimento si utilizza per le attività di edilizia privata comprese e normate all'art. 16 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed aggiornamenti.

CHI PUÒ PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ LIBERA

La comunicazione di inizio attività libera viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

COME COMPILARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ LIBERA

La comunicazione di inizio attività libera deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ LIBERA, ove necessari (vedi art.16 punto 5 L.R.19/2009):

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 con fotocopia di documento di identità personale del dichiarante;
- Relazione tecnica asseverata ed elaborato tecnico esplicativo (qualora l'intervento sia già stato oggetto di autorizzazione paesaggistica, si può rimandare ai relativi elaborati grafici allegati).

Resta ferma la necessità di preventiva autorizzazione paesaggistica per le aree vincolate.

DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA LIBERA:

Il presente regolamento e gli strumenti urbanistici (piano regolatore generale e piani attuativi) contengono specifiche disposizioni su materiali, caratteristiche architettoniche e distanze.

TETTOIE E PERTINENZE - nelle zone A, B0 gli interventi previsti dalla L.R. n. 19/2009 all'art. 16, comma 1 lettera j) realizzazione di tettoie e lettera k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, borse, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, sono soggetti alle indicazioni di cui agli strumenti urbanistici e al presente regolamento.

IMPIANTI SOLARI O FOTOVOLTAICI - Si rimanda alle disposizioni del presente regolamento.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - La posa di impianti di condizionamento termico esterni e antenne paraboliche è soggetta alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

La SCIA permette di eseguire tutti gli interventi non assoggettati al permesso di costruire e non realizzabili in edilizia libera, nonché le varianti a titoli abilitativi già rilasciati secondo quanto previsto dall'art. 17 della LR 19/2009.

Il procedimento è normato dagli artt. 26 e 21 della L.R. 19/2009. La disciplina della SCIA sostituisce quella della DIA ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

CHI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

La segnalazione certificata di inizio attività viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere. (vedi art. 21 LR 19/2009)

COME COMPILARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

INIZIO LAVORI

I lavori possono essere iniziati dopo che la segnalazione certificata di inizio attività è stata acquisita al protocollo del Comune e devono essere conclusi entro tre anni.

Per quanto non specificato si rimanda alla legislazione vigente: artt. 17, 21 e 26 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed aggiornamenti.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ' in alternativa al permesso di costruire

Questo procedimento si utilizza in alternativa al permesso a costruire nei seguenti casi:

CHI PUÒ PRESENTARE LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La denuncia di inizio attività viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere. (vedi art. 21 LR 19/2009)

COME COMPILARE LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La denuncia di inizio attività deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

INIZIO LAVORI

Dopo aver presentato la D.I.A. è necessario attendere 30 giorni per consentire all'Ufficio di verificare la regolarità dell'attività edilizia. Trascorsi 30 giorni senza che l'Ufficio intervenga nel procedimento, si può dare inizio ai lavori.

Per quanto non specificato si rimanda alla legislazione vigente: artt. 18 e 21 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed aggiornamenti.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Questo procedimento si utilizza per dare avvio a un'attività di edilizia privata quando i lavori che si prevede di eseguire modificano in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale delle aree e dei fabbricati, come definiti all'art. 19 della LR 19/2009.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per il rilascio del permesso di costruire viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere. (vedi art. 21 LR 19/2009)

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

INIZIO LAVORI

In base all'art. 21 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed aggiornamenti il titolare del permesso di costruire è obbligato a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 L.R. 19/2009 e dalle altre leggi di settore. A tal fine è possibile utilizzare i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

Per quanto non specificato si rimanda alla legislazione vigente: artt. 19, 21, 23, 24 e 25 della L.R. 19/2009 integrata dalla LR13/2014 e succ. modifiche ed aggiornamenti.

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

La definizione di mutamento di destinazione d'uso è normata all'art. 15 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed integrazioni;

Il mutamento di destinazione d'uso può prevedere le seguenti procedure:

- mutamento di destinazione d'uso in attività edilizia libera: comma 1, lett. g) art. 16 della L.R. 19/2009;
- mutamento di destinazione d'uso con interventi subordinati a SCIA: comma 1, lett. c) art. 17 della L.R. 19/2009;
- mutamento di destinazione d'uso con interventi subordinati al permesso di costruire: comma 1 lett. c) art. 19 della L.R. 19/2009 o alla denuncia di inizio attività' in alternativa a permesso di costruire: art. 18 della L.R. 19/2009.

AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO (Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, art. 20 LR 19/2009)

1. Il Comune può autorizzare a titolo precario interventi edilizi anche difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio. Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche a ciò destinate.
3. L'autorizzazione a titolo precario può essere motivatamente revocata, senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità per motivi di pubblico interesse.
4. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l'opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, a spese dei responsabili dell'abuso.
5. La demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 4 non trovano applicazione nel caso in cui il Consiglio comunale dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con gli strumenti di pianificazione regionale o con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici.

L'interessato, nella richiesta di autorizzazione, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti, ovvero, a seconda dei casi, dovrà documentare l'esistenza della situazione temporanea per far fronte alla quale sono necessarie le opere in oggetto e, ove le opere per la loro natura sarebbero idonee ad essere fruite a tempo indefinito, le azioni intraprese per trasferire in zona idonea le funzioni che verrebbero svolte temporaneamente nelle opere precarie.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in precario viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata utilizzando i modelli per la SCIA pubblicati sul sito internet del Comune.

Il procedimento istruttorio è regolato secondo la L. 241/1990. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta, previo parere della Commissione edilizia e fatta salva l'acquisizione di eventuali pareri dovuti per legge.

L'autorizzazione è trasferibile a successori o altri aventi causa. In tal caso gli interessati devono comunicare al Comune la variazione relativa all'autorizzazione, allegando copia del relativo titolo di trasferimento.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta per gli interventi che modificano l'aspetto dei luoghi nelle zone vincolate paesaggisticamente, cioè in tutti i casi previsti dalla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e dall'Accordo tra Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e il Ministero per le Attività Culturali (siglato in data 22/10/2009 e successivamente modificato con atti integrativi in data 29/11/2013 e 29/01/2014).

L'autorizzazione paesaggistica deve precedere il rilascio del titolo edilizio previsto dalla LR 19/2009 e comunque la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la Denuncia di Inizio Attività o la comunicazione di attività edilizia libera..

Gli interventi, anche temporanei, che possono essere definiti "non soggetti ad autorizzazione" sono quelli definiti dall'art. 149 del d.lgs. 42/2004, dall'Accordo tra Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e il Ministero per le Attività Culturali (siglato in data 22/10/2009 e successivamente modificato con atti integrativi in data 29/11/2013 e 29/01/2014) e dal Protocollo d'intesa tra Mibac e Regione FVG del 04/06/2014 (dehors). Lo stesso regolamento esplicita le modalità del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per determinati interventi edilizi, è prevista una procedura semplificata che prevede tempi ridotti per la conclusione del procedimento.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune o sul sito della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del FVG.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Elaborati progettuali e relazione paesaggistica vanno redatti ai sensi del al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio 2006, n. 25. 1/16)

ISTANZE IN AREA ZSC (ex SIC)

La valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come ZSC (zone speciali di conservazione) avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.

DOMANDA

Il proponente deve presentare al "Servizio valutazioni ambientali" della "Direzione centrale ambiente ed energia" della Regione, unitamente all'istanza, il piano o il progetto e due copie dello studio d'incidenza con i contenuti di cui all'Allegato G del DPR 357/1997. Copia del piano o del progetto e dello studio d'incidenza sono contestualmente presentati al "Servizio tutela del paesaggio e biodiversità" della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università della Regione.

APERTURA PASSO CARRAIO

Si tratta di un procedimento previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada ed è autorizzato dal Comando di Polizia Locale e comporta l'affissione di un cartello di individuazione. Per le caratteristiche si veda il regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR 495/1992 artt. 44-46 e succ. modifiche.

L'autorizzazione della Polizia locale va allegata alla eventuale SCIA e alla richiesta di permesso di costruire o alla comunicazione di attività di edilizia libera.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria o comproprietaria del fabbricato o lotto interessato alla Polizia locale comunale.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del Comune.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

fotocopia del documento di identità del/della richiedente;

1. estratto di mappa aggiornato alla data della richiesta con l'individuazione, in coloritura rossa, dell'accesso;
2. planimetria in scala 1:500 con indicati gli eventuali distacchi di strutture edili dalla rete viaria;
3. planimetrie in scala 1:100 rappresentanti lo stato di fatto / il progetto dell'accesso debitamente quotate e che evidenzino eventuali dislivelli in riferimento al piano della strada e comprensivi di almeno una sezione trasversale quotata, rilevata in asse al nuovo accesso;
4. fotografia a colori del luogo dove si intende posizione il nuovo passo carraio;
5. elenco nominativi con relativi dati anagrafici e numeri di codice fiscale degli eventuali comproprietari;
6. una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

CONCLUSIONE DEI LAVORI (agibilità)

Si rimanda alla l.r. 19/2009 art. 27.

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il certificato di agibilità è necessario per poter utilizzare i fabbricati che sono stati oggetto di interventi edilizi. Vedi artt. 27 e 28 della L.R. 19/2009 integrata dalla LR 13/2014 e succ. modifiche ed integrazioni e all'art. 4 del DPR 18/Pres. del 20 gennaio 2012.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o di inizio attività di edilizia libera è tenuto a presentare al Comune la domanda di rilascio del certificato di agibilità.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di rilascio del certificato di agibilità viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La richiesta di rilascio del certificato di agibilità deve essere compilata utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. dichiarazione del direttore dei lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla progettazione, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, o, nel caso di assenza di opere edilizie, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo.
2. certificato di collaudo finale rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ovvero altre dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni previste dalle norme in materia di sicurezza statica, sismica, prevenzione incendi ed eliminazione barriere architettoniche ove previste dalle leggi di settore;
3. dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori relative a tutti gli impianti nuovi o modificati, ai sensi del D.M. 37/2008;
4. asseverazioni e attestazioni relative alla certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e legge regionale 23/2005.
5. autorizzazioni o dichiarazioni relative allo scarico delle acque reflue.
6. attestazione dell'avvenuta presentazione di accatastamento oppure dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

PROCEDURE PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI (PAC)

Si veda la normativa di settore vigente (art. 25 della Legge Regionale 5/2007 e succ. mod., agg. e reg. LR 12/2008 integrata con art 12 LR 13/2014):

REGOLAMENTO EDILIZIO Pavia di Udine		INCENTIVI SOSTENIBILITA'	anno 2015/2016			
prestazioni incentivate	destinazione incentivi	azioni incentivate	ambito di applicazione	spazi incentivati	percentuale di riduzione dei contributi di costruzione (la somma non potrà superare il 30%)	riduzione altre tasse
RISPARMIO ENERGETICO						
	RECUPERO	riqualificazione energetica di edifici esistenti con cambio di più di una classe energetica	tutti gli edifici esistenti esclusi accessori isolati e depositi	-	35%	esenzione spese di segreteria
		realizzazione di case con certificazione "CasaClima R" ai sensi del protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall'Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia (APE)	tutti gli edifici esistenti esclusi accessori isolati e depositi		35%	esenzione spese di segreteria
		miglioramenti dell'efficienza energetica (realizzazione di serre solari come da scheda esplicativa allegata al regolamento edilizio);	tutti gli edifici esistenti esclusi edifici vincolati e zone A		15%	esenzione spese di segreteria
		realizzazione di tetti giardino sulle coperture di edifici ad uso produttivo commerciale terziario (zone D, H)	edifici produttivi, commerciali, terziari esistenti	nuove definizioni	35%	-
	NUOVE EDIFICAZIONI (zone B)	Realizzazione di case con certificazione A+ secondo le Linee guida nazionali o analoga certificazione rilasciata da APE - Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia	tutti gli edifici nuovi esclusi accessori isolati e depositi ed escluse nuove edificazioni per ampliamenti	-	30%	-
	(zone D, H)	realizzazione di tetti giardino sulle coperture di edifici ad uso produttivo commerciale terziario (zone D, H)	edifici produttivi, commerciali, terziari esistenti		30%	
	LOTTIZZAZIONI - PIANI ATTUATIVI (zone C)	Per le lottizzazioni-piani attuativi (zone C) che conseguono la certificazione "CasaClima Habitat" per la realizzazione di quartieri secondo il protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall'Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia (APE)	piani attuativi (zone C)	-	50%	

prestazioni incentivate	destinazione incentivi	azioni incentivate	ambito di applicazione	spazi incentivati	percentuale di riduzione dei contributi di costruzione (la somma non potrà superare il 30%)	riduzione altre tasse
ENERGIE RINNOVABILI IMPIANTI E RIDUZIONE CO2						
	RECUPERO	impianti di riscaldamento/raffrescamento centralizzati in edifici con più di quattro unità abitative			25%	
		realizzazione di impianti innovativi per l'utilizzo di fonti rinnovabili e/o che riducono l'inquinamento dell'aria (CO2, particolati, ecc.) oltre a quanto previsto dalle norme vigenti			25%	
	NUOVE EDIFICAZIONI (zone B)	realizzazione di sistemi di riscaldamento/raffrescamento centralizzati in edifici con più di quattro unità abitative			20%	
		realizzazione di impianti innovativi per l'utilizzo di fonti rinnovabili e/o che riducono l'inquinamento dell'aria (CO2, particolati, ecc.) oltre a quanto previsto dalle norme vigenti			20%	
	LOTTIZZAZIONI - PIANI ATTUATIVI (zone C, D, H)	realizzazione di teleriscaldamento e raffrescamento centralizzati (zone C)			20%	
		realizzazioni di impianti fotovoltaici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti (min. 50% della superficie della coperta)			20%	
		realizzazione di impianti innovativi che riducono la produzione di CO2 e di particolati migliorativi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti			20%	
RISORSE IDRICHE						
	RECUPERO	realizzazione di vasche interrato di raccolta e riuso delle acque meteoriche			15% se legato all'intervento edilizio	
	NUOVE EDIFICAZIONI (zone B)	realizzazione di vasche interrato di raccolta e riuso delle acque meteoriche			10% se legato all'intervento edilizio	
	LOTTIZZAZIONI - PIANI ATTUATIVI (zone C, D e H)	realizzazione di impianto di raccolta e riuso delle acque meteoriche			15%	
		realizzazione di aree verdi aggiuntive agli standard minimi (>=20%sup con minimo 25mq) finalizzate alla laminazione delle acque piovane in caso di eventi critici.			15%	

prestazioni incentivate	destinazione incentivi	azioni incentivate	ambito di applicazione	spazi incentivati	percentuale di riduzione dei contributi di costruzione (la somma non potrà superare il 30%)	riduzione altre tasse
SUOLO E SOTTOSUOLO						
	RECUPERO	permeabilità del suolo > 30%			25%	
		geotermia			25%	
	NUOVE EDIFICAZIONI (zone B)	geotermia			20%	
	LOTTIZZAZIONI - PIANI ATTUATIVI (zone C)	geotermia			20%	